

## LXXXVIII.

## TORNATA DI MARTEDÌ 1° MAGGIO 1888

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il presidente comunica un telegramma del sindaco di Milano in risposta a quello col quale ieri la Camera si associava alle onoranze rese ad Agostino Bertani. — Il ministro delle finanze presenta due note di variazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali. — Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali — Parlano i deputati Ercole, Sonnino, Guglielmi, Plebano, Dini U., Faina, Bonfadini, Cambray-Digny, Lunghini, Cibrario, Luporini, Parpaglia, Armirotti, Carrozzini, Salandra, Luzi, Lovito, Lacava, Mazza, il relatore deputato Fagioli ed il ministro delle finanze. — Il presidente del Consiglio presenta due disegni di legge per autorizzare comuni e provincie ad eccedere la sovrapposta. — Il deputato Palizzolo presenta la relazione intorno al disegno di legge: Modificazione alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale. — È data comunicazione di un'interrogazione del deputato Calvi alla quale il ministro delle finanze si riserva di rispondere. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del deputato Del Giudice. — Il deputato Bonghi chiede notizie della salute del principe di Napoli ferito leggermente in un esperimento militare — Risposta del ministro della marina.*

La seduta incomincia alle ore 2.35 pomeridiane.

**Quartieri, segretario.** Dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Congedi.**

**Presidente.** Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cipelli, di giorni 10; Benedini, di 15.

(Sono congedati).

**Comunicazioni del presidente.**

**Presidente.** In adempimento della deliberazione presa dalla Camera sopra proposta dell'onorevole Seismit-Doda, la Presidenza si è fatta ieri un do-

vere di partecipare al sindaco della città di Milano che la Camera si associava alle onoranze che la città stessa tributava alla memoria di Agostino Bertani.

L'onorevole sindaco ha oggi risposto col seguente telegramma.

“ In nome della città di Milano ringrazio vivamente la Camera dei deputati del voto solenne con cui volle oggi unirsi alle onoranze tributate alla memoria del nostro illustre cittadino Bertani. Ringrazio poi in modo speciale Vostra Eccellenza delle parole cordiali con cui mi ha comunicata l'unanime deliberazione della Camera dei deputati.

“ Sindaco Negri. „

**Presentazione di note di variazione ai bilanci.**

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Magliani, ministro delle finanze.** Mi onoro di presentare alla Camera due note di variazione, una relativa allo stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'esercizio 1888-89 e l'altra relativa allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1888-89.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di queste due note di variazione che saranno trasmesse alla Giunta generale del bilancio.

**Seguito della discussione del disegno di legge; modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 23 del primitivo disegno di legge, ora divenuto 26, concordato fra la Commissione ed il Governo. Se ne dia lettura.

**Quartieri, segretario, legge:**

Art. 26. " Sono esenti dalla tassa del valore locativo:

a) Le abitazioni per le quali si paghi un fitto inferiore al minimo determinato in ogni regolamento comunale; che non sia però al di sotto di

" Lire 400 nei comuni di oltre	ab. 100,000
" 300 " da ab. 50,001 a 100,000	
" 200 " " 20,001 a 50,000	
" 100 " " 10,001 a 20,000	

" Nei comuni aventi una popolazione minore, fino a quella di 2,000 abitanti, il minimo sarà fissato nei regolamenti municipali in una somma, non superiore alle lire 100.

" I comuni aventi una popolazione al di sotto di 2000 abitanti non potranno valersi della tassa sul valore locativo, ma dovranno ricorrere alla applicazione della tassa di famiglia.

b) Gli edifici destinati ad un servizio pubblico, di pubblica istruzione, educazione, carità e beneficenza, a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di pie fondazioni, nonchè gli edifici occupati da Società di beneficenza o da Società di mutuo soccorso che abbiano conseguito il riconoscimento giuridico a' termini di legge;

non comprendendosi però nella esenzione i locali destinati all'abitazione dei direttori, amministratori ed impiegati;

c) Gli edifici, o locali destinati esclusivamente all'esercizio di una professione, arte o mestiere, di un'industria, o commercio qualsiasi, coi magazzini che ne dipendono, i luoghi destinati al deposito e alla conservazione delle merci, le botteghe o magazzini di spaccio, fatta eccezione per quei locali e fabbricati che servono all'abitazione del proprietario od esercente, e della famiglia;

d) I fabbricati necessari all'esercizio dell'industria agraria, come case coloniche, stalle, fienili, depositi di macchine, strumenti e prodotti agrari. "

**Presidente.** L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

**Ercole.** Io avevo presentato un emendamento, perchè fosse elevato da mille, quale era nel primitivo disegno di legge, a tremila il minimo della popolazione di un comune nel quale possa essere applicata la tassa sul valore locativo; giacchè nei piccoli centri ordinariamente non si fabbrica a scopo di speculazione, ma soltanto per soddisfare il bisogno di abitazioni. Ma dal momento che vedo che la Commissione, d'accordo col Governo, ha fatto un passo verso la mia proposta ed ha elevato quel minimo a duemila, riuscirebbe inutile che io insistessi e quindi, facendo di necessità virtù, accetto la nuova formola testè letta.

E poichè ho la facoltà di parlare, dirò anche dell'altra proposta, che avea presentato e che la Commissione ha pure accettato.

Nel disegno di legge del Ministero si trovava il seguente paragrafo:

" b) Gli edifici destinati ad un servizio pubblico, di pubblica istruzione, educazione, carità e beneficenza, a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di pie fondazioni, nonchè gli edifici occupati da Società di mutuo soccorso che abbiano conseguito il riconoscimento giuridico a' termini di legge; non comprendendosi però nella esenzione i locali destinati all'abitazione dei direttori, amministratori ed impiegati. "

Non avendo visto questo paragrafo riprodotto nel controprogetto della Commissione, ho compreso che non poteva trattarsi che di una semplice omissione, e perciò ho proposto di ripristinarlo, e sono lieto che la Commissione lo abbia fatto rimettendo a posto quel paragrafo.

Ma io non potevo non rammentare che una mia proposta più radicale, quella di esonerare

gli edifici scolastici dalla tassa sui fabbricati, almeno per un dato periodo, ch'io ho sostenuto in seno alla Giunta quando si discusse il disegno di legge relativo ai mutui da concedere ai comuni per la erezione di cotesti edifici, sebbene fosse stata raccomandata quasi da tutti gli Uffici, non era stata accettata dall'onorevole Magliani.

Siccome non potevo dimenticare che in quella occasione io non aveva avuto l'onore di vedere sostenuta la mia proposta anche da altri colleghi; così non avrei voluto che il medesimo abbandono toccasse a quest'altra, che, sebbene assicuri un vantaggio molto lieve all'istruzione, è tuttavia meglio di nulla. (*Bene!*)

**Presidente.** L'onorevole Sonnino mantiene il suo emendamento?

**Sonnino Sidney.** Lo mantengo per queste ragioni.

Nell'articolo ora proposto dalla Commissione e dal Ministero si precisano i minimi imponibili nei diversi Comuni pel valore locativo. Però la determinazione di questo minimo cessa ai Comuni di 10,000 abitanti: da 10,000 in giù si stabilisce un altro criterio. Invece di dire che non si possa tassare per un valore locativo inferiore alle 100 lire, si dice che per i comuni sotto i 10,000 abitanti, non si può mettere un minimo superiore alle 100 lire.

Prendo un esempio: in un Comune di 11,000 abitanti non si potrebbe fissare il minimo sotto le 100 lire, ma si potrebbe stabilirlo a 150: per un Comune invece di 9,000 abitanti, non si potrebbe mettere un minimo di 150 lire, ma si potrebbe stabilirlo a 50, a 10, e perfino a 5 lire.

Quale può essere stato il concetto che ha portato a questa sostituzione di criteri? A me pare questo: si è pensato che in un Comune superiore ai 10,000 abitanti, bisogna garantire le classi meno agiate; quindi non scendendo troppo col minimo, il ceto povero non resta tassato.

Nei comuni più piccoli bisogna pensare anche ad un altro pericolo, cioè che mettendo un minimo troppo elevato, si vengano a colpire soltanto 4 o 5 individui nel Comune. Sotto l'apparenza di una tassa sul valore locativo, si potrebbe applicare una vera tassa personale sopra 4 o 5 cittadini più agiati.

Però qui vorrei supplire ad una lacuna; e non mi pare che nel concetto della Commissione e del Ministero ci possa essere niente di contradicente alla mia proposta.

Voi avrete fatto bene a dire che in questi comuni il minimo non debba essere superiore alle 100 lire, ma se avete garantito la povera gente

nei comuni maggiori la dovete anche garantire nei comuni minori dicendo: Non potrà essere più alta delle 100 lire, ma non potrà essere più bassa delle 50 lire. Dico 50 per dire una cifra che mi sembra abbastanza giusta, ma se si crede di metterla di 60 lire per me è lo stesso. Spero però che si accetterà il mio emendamento, perchè altrimenti si arriverebbe a questo inconveniente, che mentre nei comuni maggiori si garantiscono i poveri, nei minori si garantirebbero soltanto i ricchi; ciò che credo non sia nell'animo della Commissione.

Vorrei poi fare un'osservazione riguardo al paragrafo successivo che inibisce ai comuni aventi una popolazione inferiore ai 2000 abitanti d'imporre la tassa sul valore locativo e prescrive loro la tassa di famiglia. Francamente deploro questo capoverso.

Questo dar la preferenza come tassa comunale alla tassa di famiglia piuttostochè al valore locativo, mi pare contrario ai concetti che informano il progetto di legge e tutta la relazione ministeriale. Il ministro nel suo discorso dichiarò ch'egli oggi subiva soltanto la tassa di famiglia come tassa locale perchè già attuata in moltissimi comuni. Ora con questo capoverso si contraddice a tutto questo.

Il volere imporre ai comuni minori, che non abbiano ancora applicata alcuna delle due tasse di adottare la meno perfetta non mi sembra nè logico nè opportuno. Mi si opporrà che nei comuni piccoli la tassa sul valore locativo può render poco mentre la tassa di famiglia, che prende in quei comuni piuttosto la forma di una capitazione, può rendere qualche cosa di più; ed io ammetto che in ciò vi è del vero.

Ma pensiamo che qui si tratta di comuni che finora non hanno applicato nessuna di queste tasse, di comuni piccoli, di comuni sotto i 2000 abitanti.

Ora, io dico che, dati tutti gli altri modi coi quali in questi piccoli comuni si può tassare e si tassa effettivamente anche la povera gente, col dazio consumo, con la tassa sulle bestie da tiro e soma, con quella sul bestiame, e tante altre, non sarà un gran male se nè col valore locativo nè con la tassa di famiglia potranno trarre grandi entrate. Ed io veramente non promuoverei in nessun modo questa viziosa forma di tassazione locale che è la tassa di famiglia.

Ad ogni modo vorrei che negli articoli successivi dove si regola la tassa di famiglia si ammettesse per lo meno un contrapposto al presente articolo.

Giacchè ai piccoli comuni s'impone la tassa di famiglia anzichè quella sul valore locativo, quando

invece si tratta dei grandi comuni che possono dal valore locativo trarre grossi proventi e per i quali è evidente che è superiore la tassa sul valor locativo che non quella di famiglia, vorrei che s'immettesse un obbligo inverso, ossia che quei comuni che superano mettiamo i 20 mila abitanti e che non hanno ancora applicate nessuna delle due tasse (lasciamo stare quel che c'è) non possano metter la tassa di famiglia ma debbano preferire la tassa sul valore locativo. Con questo compenso mi rassegnerei al difetto del paragrafo che ora discutiamo.

Vorrei poi chiedere una dichiarazione, per togliere anche i dubbi sull'interpretazione della legge.

Io credo che qui s'intenda che il valor locativo si possa applicare in comuni diversi anche di fronte alla stessa persona, perchè la tassa sul valor locativo come l'intendo io e come mi pare che l'intendano i proponenti, ministro e Commissione, è una tassa sui godimenti, sulla spesa. Ora siccome le spesa si può fare dalla medesima persona in diversi comuni, avendo diversi fitti o diverse case, credo che il valore locativo si possa ragionevolmente imporre di fronte alla stessa persona sopra le diverse case situate in diversi comuni.

Non si tratta di una tassa di famiglia, che colpisce l'entrata che è una sola; qui il concetto è affatto diverso.

Ed è appunto per questo che la tassa sul valore locativo è molto preferibile come tassa comunale.

Sarebbe però bene chiarire questa cosa e fare almeno una dichiarazione che tolga ogni dubbio.

C'è poi un altro punto da stabilire. Quando si viene a parlare della tassa di famiglia si dice, a ragione, che la tassa di famiglia come tassa sul reddito netto non possa imporsi in diversi comuni sulla stessa persona. Ma io domando: la tassa sul valore locativo si potrà imporre in un comune di fronte ad una persona che è gravata della tassa di famiglia in altro comune?

Io non mi metto ora a sostenere una soluzione piuttostochè un'altra; ma vi presento la questione e credo che fareste bene a definirla qui, piuttosto che lasciarla poi all'arbitrio delle deputazioni provinciali.

**Presidente.** L'onorevole Giolitti è presente?

(Non è presente).

L'onorevole Guglielmi aveva presentato un emendamento che la Commissione ha accettato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guglielmi.

**Guglielmi.** Io aveva presentato un emendamento in presenza del testo dell'originario disegno di legge; ma siccome la Commissione, riformando questo articolo, ha accettato completamente il mio emendamento, non avrei perciò nulla a dire. Ma poichè ho facoltà di parlare, desidero domandare uno schiarimento sopra questo articolo.

Alla lettera c) dove si specificano le esenzioni, è detto:

“ Gli edifici, o locali destinati esclusivamente all'esercizio di una professione, arte o mestiere, di un'industria, o commercio qualsiasi... ”

Domanderei se sotto questa denominazione, di edifici destinati ad uso di una industria, o commercio qualsiasi, possano intendersi compresi gli istituti di credito e le Casse di risparmio.

Stando alla massima stabilita nel precedente articolo 25, nel quale è detto che la tassa sul valore locativo è imposta sulle abitazioni, gli istituti di credito e le Casse di risparmio dovrebbero intendersi esclusi, poichè è certo che le sedi degli istituti di credito e delle Casse di risparmio non sono abitazioni.

Siccome però l'articolo 23, ora 26, specifica le esenzioni, mi parrebbe opportuno che, anche la esenzione degli istituti di credito e delle Casse di risparmio vi fosse espressa, a meno che l'onorevole ministro e la Commissione non facciano una dichiarazione, per la quale sia chiarito che gli edifici, dei quali ho parlato, non cadono sotto la imposizione sul valore locativo.

Aspetto quindi dalla cortesia del ministro e del relatore, una dichiarazione che mi sodisfi; altrimenti dovrò proporre un emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Gianolio aveva presentato anch'egli un emendamento, che è stato accolto dalla Commissione.

**Gianolio.** Essendo stato accolto il mio emendamento, non ho che a ringraziarne la Commissione. Lo stesso devo dire per conto dell'onorevole Marcora, il quale, avendo dovuto partire, mi aveva pregato di sostenere un suo emendamento a questo articolo, essendo stato anche quell'emendamento accettato dalla Commissione.

**Presidente.** Dunque non rimane che l'emendamento dell'onorevole Sonnino.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Fagioli, relatore.** La Commissione ha soddisfatto pienamente al desiderio dell'onorevole Ercole, che voleva inserito nel testo il paragrafo b del precedente articolo ministeriale, paragrafo che, come a ragione ha pensato l'onorevole Er-

cole, era stato omissso semplicemente per un errore di stampa.

Ringrazio poi l'onorevole Ercole di non insistere nel suo emendamento, consistente nell'elevarlo da mille a tremila il minimo di popolazione, al di sotto del quale non crediamo più conveniente applicare la imposta sul valore locativo e di avere accettato il temperamento della Commissione.

All'onorevole Sonnino la Commissione risponde che accetta, di buon grado, la ulteriore garanzia che egli propone: di stabilire un minimo di tassa non inferiore alle lire 50 pei comuni minori, perchè a questo punto si completa quella serie di garanzie che già sono incluse nella prima parte di questo articolo.

Lo stesso onorevole Sonnino, poi, desidera un commento anticipato sopra le disposizioni di quest'articolo e del successivo. Egli vorrebbe sapere se, nel concetto della Commissione, la tassa sul valore locativo si possa pagare in più luoghi. E la Commissione non ha difficoltà di dichiarare che, certamente, la tassa sul valore locativo si può pagare in più luoghi.

La tassa che non si può pagare più volte è quella di famiglia, perchè essa è una tassa sostanzialmente di entrata; e però, nell'articolo 26 ora 29, abbiamo espresso il principio che non si possa pagar questa tassa, che in un solo comune.

Quanto al caso cui accenna l'onorevole Sonnino: che taluno paghi la tassa di famiglia in un comune, e la tassa di valor locativo in un altro; mi pare un caso normale, perchè la tassa di famiglia rappresenta il corrispettivo che si paga in un comune, per tutti i servizi e le agiatezze che il comune procura, in proporzione della propria entrata; ma, se si ha il godimento di una casa, e quindi un altro godimento in un altro comune, quella tassa, che è tassa di consumo in quel comune, si deve pagare, come si pagherebbe la tassa sul vino, se si andasse a bere nelle osterie del comune. In conseguenza non c'è alcuna contraddizione in ciò che la stessa persona sia in due diversi comuni soggetta a queste due tasse mentre non si potrebbe ammettere che la stessa persona paghi in due luoghi la tassa di famiglia.

Questo è il concetto della Commissione, nel quale crede che concordi completamente l'onorevole ministro.

L'onorevole Sonnino poi, parlando di questo articolo, si lagna perchè la Commissione abbia stabilito che la libertà di scelta tra la tassa di famiglia, e la tassa sul valor locativo, si arresti

di fronte ai comuni che hanno una popolazione inferiore a duemila abitanti.

Egli osserva che il Ministero e la Commissione nelle loro relazioni hanno dichiarato che tollerano la tassa di famiglia, a cagion del provento che assicura ai comuni, ma che non era certo da preferirsi come tassa locale; ed ha ragione, tanto il Ministero che la Commissione desidererebbero che i comuni preferissero la tassa sul valor locativo, che è assai meno vessatoria; ma questo loro desiderio ha un limite nel fatto che non si può imporre la tassa sul valore locativo dove questo valore manca interamente; ed esso manca nei piccolissimi comuni che hanno una popolazione inferiore a duemila abitanti.

In codesti piccoli comuni ognuno abita la casa propria, onde la tassa sul valore locativo non sarebbe che un aumento della sovrimposta sui fabbricati, eccedente il limite dei centesimi addizionali.

Per queste ragioni la Commissione crede che per simili comuni, si debba abbandonare la tassa sul valore locativo ed applicare in luogo di essa l'altra tassa, cioè quella di famiglia.

Questo concetto la Commissione d'accordo col Governo lo mantiene; e spera che l'onorevole Sonnino non voglia insistere nella sua proposta di eliminare il secondo inciso del capoverso *a* dell'articolo 29, perchè essa dovrebbe respingere tale proposta.

Gli emendamenti poi degli onorevoli Guglielmi, Marcora e Gianolio sono stati già accolti; col comprendere nell'esenzione anche i locali destinati all'esercizio delle arti e professioni liberali, quindi gli onorevoli proponenti saranno certamente soddisfatti.

L'onorevole Guglielmi per altro ci domandava se, secondo il concetto nostro, i locali che servono agli stabilimenti di credito debbano essere colpiti dalla tassa sul valor locativo, o se debbano andarne esenti.

A me in verità pare molto pericoloso il voler qui interpretare disposizioni di legge non ancora applicate.

In ogni modo da questa disposizione risulta che il pensiero della Commissione e del Governo è quello che i locali che servono all'esercizio di un'industria o di un commercio (e l'esercizio del credito è un commercio) non debbano andar soggetti alla tassa, sul valor locativo; ma è questo un argomento d'interpretazione sul quale la Commissione non crede di pronunziare assolutamente; trattandosi di questioni che devono essere risolte nella pratica applicazione della legge; e in

caso di controversia dalle sentenze dai tribunali, per non ingolfarsi in una casistica pericolosa ed esorbitante la funzione legislativa.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Confermo pienamente ciò che ha esposto l'onorevole relatore; ed accetto l'emendamento dell'onorevole Sonnino, il quale mira allo scopo di completare la scala determinando i due limiti, superiore ed inferiore, del minimo ne' comuni di 2000 abitanti o meno.

Quanto alla osservazione dello stesso onorevole Sonnino relativa alla preferenza da darsi all'una piuttosto che all'altra tassa, egli sa che siamo perfettamente d'accordo. Però le condizioni di fatto nelle quali versano oggi i comuni di Italia e le ragioni speciali addotte dalla Commissione inducono il Ministero a pregare anche da parte sua l'onorevole Sonnino di non insistervi.

Desidererei peraltro che la Commissione consentisse con il Ministero in una modificazione, cioè nel cambiare nel terzo capoverso la parola *dovranno* nell'altra *potranno*, perchè veramente la tassa di famiglia non è una tassa che si possa imporre obbligatoriamente. I comuni che non potranno valersi della tassa sul valore locativo potranno, ma non dovranno valersi di quella di famiglia, perchè sono tasse facoltative e l'una e l'altra.

Ora basterà dire che mentre non potranno valersi dell'una, potranno valersi dell'altra; ma il dire dovranno valersi dell'altra, mi pare che altererebbe il concetto della legge andando al di là di quello che la Commissione stessa desidera.

Confermo pure le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, cioè che colui il quale paga la tassa sul valore locativo in un comune debba pagare anche in quell'altro comune nel quale egualmente abiti una casa con mobili proprii.

La legge che discutiamo proibisce di pagare la tassa di famiglia in due comuni, ma non ripete il divieto per riguardo alla tassa sul valore locativo.

Finalmente credo che non vi sia nessuna contraddizione, anzi che sia conforme allo spirito della legge che si debba pagare la tassa di valore locativo in un comune in cui si abbia una casa con mobili proprii, quand'anche si paghi quella di famiglia in un altro nel quale si abbia la residenza.

All'onorevole Guglielmi farò una esplicita dichiarazione. A me pare che nelle parole: " eser-

cizio d'industria o commercio qualsiasi „ s'includa anche il commercio delle banche, e degli Istituti di credito in genere.

Nessun dubbio poi può sorgere relativamente alle Casse di risparmio; perchè o si considerino come Opere pie, o come Istituti di credito, sono in ogni modo comprese tra le esclusioni determinate in questo articolo. In conseguenza egli può esser sicuro che la mente della legge è questa, nè io credo che potrebbe essere altrimenti interpretata.

Conchiudo dunque dichiarando che sono pienamente concorde con la Commissione nell'accettare lo emendamento Sonnino, pregando la Commissione di consentire che si sostituisca la parola " potranno „ alla parola " dovranno „ nel terzo capoverso nel quale si parla della tassa di famiglia. (*Segni di assentimento del relatore*).

**Guglielmi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Guglielmi.** Prendo atto degli schiarimenti dell'onorevole relatore e delle più esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro e credo inutile perciò proporre un emendamento, restando assodato che gli edifici degli istituti di credito e delle Casse di risparmio non cadono sotto la tassa del valor locativo.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato di accettare l'emendamento dell'onorevole Sonnino, che consiste nell'aggiungere al secondo capoverso, dopo le parole: " il minimo sarà fissato nei regolamenti municipali in una somma non superiore alle lire cento „ queste altre: " e non inferiore alle lire 50. „ Inoltre l'onorevole ministro al capoverso susseguente propone di cambiare in " potranno „ la parola " dovranno. „

Pongo quindi a partito l'articolo 23, ora 26 con questi emendamenti:

" Sono esenti dalla tassa del valore locativo:

a) Le abitazioni per le quali si paghi un fitto inferiore al minimo determinato in ogni regolamento comunale; che non sia però al di sotto di

Lire 400 nei comuni di oltre	ab. 100,000
" 300	" da ab. 50,001 a 100,000
" 200	" " 20,001 a 50,000
" 100	" " 10,001 a 20,000

" Nei comuni aventi una popolazione minore fino a quella di 2000 abitanti, il minimo sarà fissato nei regolamenti municipali in una somma non superiore alle lire 100 e non inferiore alle lire 50.

“ I comuni aventi una popolazione al disotto di 2000 abitanti, non potranno valersi della tassa sul valore locativo, ma potranno ricorrere alla applicazione della tassa di famiglia.

b) Gli edifizii destinati ad un servizio pubblico, di pubblica istruzione, educazione, carità e beneficenza, a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di pie fondazioni, nonchè gli edifizii occupati da Società di beneficenza o da Società di mutuo soccorso che abbiano conseguito il riconoscimento giuridico a' termini di legge; non comprendendosi però nella esenzione i locali destinati all'abitazione dei direttori, amministratori ed impiegati;

c) Gli edifizii, o locali destinati esclusivamente all'esercizio di una professione, arte o mestiere, di un'industria, o commercio qualsiasi, coi magazzini che ne dipendono, i luoghi destinati al deposito e alla conservazione delle merci, le botteghe o magazzini di spaccio, fatta eccezione per quei locali e fabbricati, che servono all'abitazione del proprietario o esercente, e della famiglia;

d) I fabbricati necessari all'esercizio dell'industria agraria, come case coloniche, stalle, fienili, depositi di macchine, strumenti e prodotti agrari. ”

(È approvato.)

“ Art. 27. Con regolamento compilato da ogni comune, da approvarsi per decreto reale, udito il parere della deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, dovrà stabilirsi:

a) il numero delle classi degli affitti, le quali non saranno minori di tre, nè maggiori di sei;

b) l'aliquota percentuale della tassa gravante ogni classe di affitti, graduata progressivamente in modo da non discendere sotto il 2 per cento e da non superare l'8 per cento.

“ Nel regolamento saranno introdotte diminuzioni nella ragione della tassa a favore dei capi famiglia aventi a carico loro una numerosa prole, in guisa però che non si discenda giammai al disotto dell'aliquota fissata per la classe immediatamente inferiore. ”

Faccio osservare che questo articolo comprende tanto il 24 che il 25 del primitivo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**Plebano.** L'emendamento ch'io aveva proposto a quest'articolo fu accettato dalla Commissione e dal Governo mediante la modificazione del primo capoverso dell'articolo stesso, ed a questo riguardo

io non avrei altro da aggiungere. Ma io debbo fare una brevissima osservazione sull'ultimo capoverso di quest'articolo.

Prego tuttavia prima di tutto la cortesia dell'onorevole relatore di voler ritenere che, se si vanno facendo frequenti osservazioni su questo disegno di legge, non è già per desiderio unicamente di far delle chiacchiere, ma perchè si tratta di un disegno di legge che è un vero magazzino di tasse, perchè si tratta di un disegno di legge che può modificare *ab imis* i bilanci comunali; quindi abbiamo il dovere ed il diritto di esaminarlo attentamente.

Ora io vorrei pregare l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro di volersi compiacere di dirmi quale sia il criterio da cui furono determinati l'una nel proporre e l'altro nell'accettare la disposizione dell'ultimo capoverso di quest'articolo, il quale mirerebbe a stabilire diminuzioni di tassa in ragione della numerosa famiglia.

So che da qualche anno a questa parte molti vieti concetti economici furono richiamati in vita, ma non credo che si voglia arrivare sino al punto da richiamare in vita il vecchio concetto economico che consisteva nel dare un premio alla virtù di mettere al mondo molti figli. Ricordo che in parecchi degli antichi Stati italiani, e certamente in Piemonte, vi era una volta una legge la quale esonerava dalle imposte i padri di dodicesima prole, ma non appena principii economici più sani si fecero avanti, quella legge fu abolita.

Ora a me pare che qui, sotto altra forma, veniamo a richiamare quella legge. Forse il Governo e la Commissione potranno avere avuto qualche altro criterio, io non lo so, ma quello che secondo me sembra dar base a questo disegno di legge ritengo non sia un criterio economico molto accettabile.

D'altra parte si dice che si può diminuire la tassa a favore dei capi di famiglia che hanno a carico loro una numerosa prole. Ma qual'è la numerosa prole? Per me può bastare un figlio o due, e ne avrei anche di troppo (*Si ride*); ma per uno che sia ricco può darsi che numerosa prole non sia nemmeno una dozzina di figli.

Oltre a ciò io mi fo lecito di osservare che questa proposta della diminuzione della tassa in considerazione del numero dei figli non risponde al concetto della tassa sul valore locativo, che, come ce lo ha spiegato l'onorevole relatore, è una vera e propria tassa sulla entrata determinata per via indiziaria.

Si suppone cioè che il valore locativo rappresenti l'entrata di ciascun individuo, in altri ter-

mini che la entrata di ciascun individuo sia ragguagliata in qualche modo al valore locativo. Ma l'entrata con qualunque mezzo sia stata determinata, è quella che è. Come volete modificarla in ragione dei figli che si hanno o che non si hanno? Ma può essere benissimo che si abbia una numerosissima prole, ma che si abbia anche una tale entrata da rendere indifferente il peso dei figli.

Quindi, a meno che la Commissione ed il Ministero non sieno stati indotti da qualche altro criterio, che io però non riesco a vedere, nel proporre questo articolo, io quasi oserei di fare la proposta che esso venisse soppresso.

E dico quasi oserei di fare, perchè non so se, venendo da me, la proposta verrebbe accettata, dal momento che ieri il Ministero e la Commissione e la Camera sono stati unanimi nel respingere un emendamento da me proposto accettandone un istante dopo, uno identico per forma e per sostanza dell'onorevole Luporini. Ad ogni modo desidero sentire prima di tutto che cosa pensino in proposito l'onorevole ministro e la Commissione.

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Magliani, ministro delle finanze.** Anzi tutto vorrei pregare l'onorevole Plebano di rammentare come il Ministero sia stato sempre sollecito nell'accettare emendamenti quando li ha giudicati tali da migliorare il concetto e la forma della legge; e dichiaro anzi che esso accoglie di buon grado gli emendamenti che vengono proposti da un uomo così competente come l'onorevole Plebano perchè essi offrono una garanzia di saviezza per l'autorità stessa della persona.

Ma non potrei accettare la soppressione dell'ultimo capoverso di questo articolo per le ragioni che verrò esponendo.

Gli statisti più autorevoli e più dotti sono concordi in questo, che il cespite migliore delle entrate comunali debba consistere in una tassa sul reddito generale dei cittadini od in una tassa sul valore locativo, considerando il valore locativo come un elemento indiziario della spesa generale del cittadino; oppure come un elemento indiziario di quella parte d'entrata disponibile, che si consuma per i godimenti della vita.

Ora, ammesso questo concetto nel quale ormai sono tutti d'accordo; noi non abbiamo proposto, come propose il ministro francese Dauphin... una tassa sull'entrata; ma abbiamo proposto una clas-

sificazione d'affitti, applicando a ciascuna classe una aliquota percentuale, per colpire, direi quasi, la facoltà di spendere del cittadino; ossia la quantità della entrata sua disponibile.

E siamo stati indotti a ciò da questo criterio, che, quanto più si sale nella scala delle pigioni tanto minore rimane la parte del reddito disponibile del cittadino, che dalla pigione medesima è rappresentata.

Così un milionario può spendere 20,000 lire per la sua abitazione; questa somma rappresenta una parte proporzionale delle sue rendite assai minore di quello che non rappresenterebbe un affitto di 1000 o 2000 lire, per chi abbia una piccola fortuna. Se si scende poi giù giù fino al povero, si vedrà come è sempre vero, che la misura della somma dell'affitto, per quanto più sale, è indizio di una ricchezza sempre maggiore, perchè rappresenta sempre una parte minore della rendita disponibile.

Ora se questo è il concetto logico della tassa sul valore locativo, è evidente che v'è un'obiezione capitale contro di essa; obiezione così grave, che ha indotto parecchi scrittori e parecchi legislatori, a considerarla come una tassa ingiusta. Perchè si è detto: Badate che non sempre la somma che si paga per affitto è indizio di ricchezza; molte volte è indizio di necessità di famiglia, è indizio di povertà anziché di agiatezza.

Non potete misurare alla stessa stregua la quantità disponibile dell'entrata di un cittadino, quando vi trovate di fronte ad una famiglia di pochi o di molti individui. Una numerosa famiglia naturalmente ha bisogno di un alloggio più ampio e quindi ha bisogno di impiegare nella pigione una parte del suo reddito maggiore di quello di una famiglia meno numerosa.

È perciò che in quasi tutte le leggi, che applicano la tassa pel valore locativo, l'onorevole Plebano troverà una disposizione come quella ch'egli censura, secondo la quale si dia facoltà di diminuire la tassa del valore locativo per le numerose famiglie.

Io credo, che, senza questo correttivo, la tassa del valore locativo diventerebbe in molti casi ingiusta, inapplicabile.

Vi è poi una piccola divergenza tra il progetto del Ministero e quello della Commissione.

Il Ministero proponeva di dar facoltà ai comuni di diminuire la tassa, quando si trattasse di famiglie con numerosa prole; la Commissione invece ne fa un obbligo preciso.

Io ho accondisceso al desiderio della Commis-



sione, poichè in sostanza questo era pure il concetto del Ministero.

Il Ministero non può permettere che si consumi una ingiustizia, ed essa si consumerebbe ogni volta che fosse evidente che la maggior somma dell'affitto deriva dai maggiori bisogni della famiglia, e non da una maggiore agiatezza.

Ciò posto, vorrei pregare l'onorevole Plebano di non insistere nella sua osservazione.

Ma, che cosa si intende, egli ha domandato, per prole numerosa?

Questo bisogna lasciarlo alla facoltà discreta dei Consigli comunali.

Non può la legge definire se occorran sei, sette o dieci figliuoli per costituire una famiglia numerosa; e nella applicazione di questa tassa bisogna lasciar luogo ad un certo criterio discrezionale.

Dipenderà quindi dai Consigli comunali il vedere se una famiglia composta di cinque persone si debba considerare numerosa, o se per renderla tale occorra un numero maggiore.

Dipenderà altresì da altri indizi, da altri caratteri, da altre fonti di informazioni il giudizio dei Consigli comunali, o della Commissione di accertamento delle imposte.

Io non aggiungo altro.

La Commissione darà altre spiegazioni, se lo crede, ma a me pare evidente che, se l'osservazione dell'onorevole Plebano prevalessesse in questa Camera, si distruggerebbe una delle basi di giustizia della tassa sul valore locativo.

**Plebano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Permetta onorevole Plebano, la facoltà di parlare spetta all'onorevole Dini.

**Dini Ulisse.** Io credo che, facendo una legge generale, che deve applicarsi a tutti i comuni di Italia, si debbano lasciare a questi comuni le maggiori larghezze possibili affinchè possano adattarne le disposizioni alle varie circostanze locali.

È per questo che io vorrei che anche nelle disposizioni relative al valore locativo, fosse lasciata la maggiore latitudine. La legge che è attualmente in vigore stabilisce che i comuni possano imporre pel valore locativo una tassa dal 4 al 10 per cento sugli affitti. Ora invece si propone di portare il minimo al due per cento, e questo lo approvo pienamente, ma non posso egualmente approvare che il massimo che ora è al 10 si porti all'8 per cento come qui viene proposto.

Questa modificazione diminuisce le facoltà che si danno ai comuni e non comprendo perchè si sia abbandonata la proposta fatta dal Governo

nel progetto primitivo che appunto portava il minimo al 2 e lasciava il massimo al 10 per cento.

A me pare che la proposta del Governo sia migliore di quella della Commissione, e quindi proporrei che a quella si ritornasse. Per tal modo eviteremmo un inconveniente a cui ora si va incontro.

Noi cerchiamo di riordinare le finanze dei comuni, e intanto con questo sistema cominciamo a disordinarle e sconvolgiamo i bilanci comunali. Vi sono una quantità di comuni che hanno stabilito la tassa sul valore locativo, adottando il massimo concesso dalla legge ora in vigore. Ora quando noi diciamo che l'aliquota non debba arrivare più al 10, ma all'8 per cento, tutti questi comuni, entro il 1891, dovranno ridurre dal 10 all'8 l'aliquota. Avranno così una diminuzione nelle loro entrate, diminuzione che andrà a vantaggio dei più abbienti perchè diminuirà la tassa per gli affitti più alti; quindi dovranno in qualche modo sopperire a questa diminuzione, aumentando le tasse di esercizio, il dazio consumo e le altre tasse; e gli aumenti, al contrario delle diminuzioni, andranno a colpire anche le famiglie meno privilegiate dalla fortuna.

Anche per questa ragione dunque mi pare opportuno che si ritorni alla prima proposta del Governo, determinando cioè l'aliquota dal 2 al 10 per cento.

Mi pare poi che non si dovrebbero vincolare i comuni collo stabilire che le classi per il valore locativo non debbano essere più di sei. La Commissione ne stabilisce sei, partendo dalla aliquota del 2, e arrivando fino a quella dell'otto per cento, ma questo numero sei non so davvero da quali considerazioni le sia suggerito. Avrei compreso che si permettessero almeno a sette classi perchè può apparire naturale di porre la differenza dell'uno per cento nell'aliquota tra una classe e l'altra, ma non intendo perchè si fissi a sei il numero massimo delle classi.

Qualunque siano ad ogni modo le considerazioni che possano avere indotto la Commissione a stabilire sei classi, io, sempre nell'intendimento di lasciare le maggiori facoltà ai comuni per ciò che riguarda le entrate, e tanto più con la proposta che faccio di conservare l'aliquota massima attuale del 10 per cento, credo che il numero massimo delle classi debba essere fissato almeno a dieci. Anche questo contribuirà a sconvolgere meno i bilanci comunali, al che pure noi dobbiamo molto pensare.

In conclusione propongo che nel paragrafo *a* dell'articolo alle parole " *nè maggior di sei* " si

sostituiscano le altre " *nè maggiori di dieci* " e nell'alinea *b* dello stesso articolo alle parole " non superare l'otto per cento " si sostituiscano le altre " non superare il 10 per cento. "

Per l'ultimo capoverso poi, contro il quale insorgeva l'onorevole Plebano, io credo che sarebbe bene di ritornare all'antica dizione del Ministero. Invece di dire " *saranno* " direi " *potranno* " sempre per l'intendimento di lasciare maggiori facoltà ai comuni. Sbaglierò ma sono in questo concetto.

Adottando tale emendamento si manterrebbe sempre più anche l'uniformità in questa legge, poichè in un altro articolo relativo alla tassa di famiglia, accettando un emendamento mio e dell'onorevole Faina, del che ringrazio la Commissione e il ministro, è stato detto: *potranno*, lasciando così piena libertà ai comuni di valersi o no di quelle disposizione. Propongo dunque che anche qui si dica: " *potranno* essere introdotte diminuzioni, ecc. " e invio alla Presidenza le mie proposte.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Faina.

**Faina.** Sono costretto a parlare su questo articolo per ciò che in esso è compenetrato anche l'articolo 25 e quindi l'emendamento che io aveva presentato all'articolo 25 convien trasportarlo all'articolo 24.

La ragione per cui io ho presentato quell'emendamento è questa. Tanto la tassa sul valore locativo quanto quella di famiglia non sono che due forme della stessa imposta.

Tanto l'una che l'altra sono imposte sulla rendita determinata su due criteri diversi; uno, che si desume dal valor locativo, l'altro che emana *ex informata conscientia* dei membri della Commissione. Ora non so vedere le ragioni per cui il trattamento che si vuol fare alle famiglie, le quali hanno a carico loro una prole numerosa quando si tratta del valor locativo, non si debba fare anche quando si tratta di tassa di famiglia.

Anzi a me pare, che il motivo che ha indotto il Governo e la Commissione a stabilire questa disposizione non sia stato quello che ha detto l'onorevole Plebano, cioè, di voler far rivivere sotto altra forma i favori finanziari che una volta si accordarono ai padri di numerosa prole, ma sia stato invece quello, che siccome la tassa di famiglia e la tassa sul valor locativo sono tasse sulla rendita, se voi ammettete per minimo imponibile le somme, per esempio, di 400 lire, si suppone che le 400 lire siano una rendita sufficiente a una piccola famiglia ma non si può ri-

tenere ch'essa sia una rendita sufficiente a una famiglia numerosa.

Ora se è questo il concetto della disposizione, fa mestieri applicarlo tanto alla tassa sul valor locativo quanto alla tassa di famiglia.

Aggiungerò che trovo preferibile la formula primitiva a quella che ora ci viene presentata; quella infatti, come diceva benissimo l'onorevole Dini, lasciava facoltà al comune di applicare o no questa disposizione e di applicarla nel modo che credeva migliore; mentre il voler imporre per legge che tutti i padri di numerosa prole debbano discendere di una classe, non mi pare rispondente al concetto che ha informato l'articolo 25, cioè che la rendita minima che è sufficiente ad una piccola famiglia non lo è per una famiglia numerosa.

Per questi motivi pregherei la Commissione di non volere insistere nell'ultimo capoverso dell'articolo 24 e di lasciare l'articolo 25 tal quale è trasportandolo dopo le disposizioni per la tassa di famiglia con l'emendamento mio.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Faggioli, relatore.** Il desiderio dell'onorevole deputato Faina è stato soddisfatto dalla Commissione rispetto alla tassa di famiglia, perchè appunto per quella tassa la Commissione ha applicato il concetto dell'onorevole Faina, cioè di far discendere le famiglie cariche di numerosa prole da una classe all'altra immediatamente inferiore. Non so quindi di che cosa egli si lagni.

Quanto alla sua osservazione che sarebbe stato meglio mantenere il primo testo della Commissione e del Ministero, in cui si diceva *potranno* in luogo dell'attuale espressione *saranno*, che implica una disposizione imperativa, alla quale i comuni non potrebbero sottrarsi, debbo dirgli che questa modificazione fu concordata fra il Ministero e la Commissione, in seguito ad un emendamento, che era stato trasmesso alla Commissione dall'onorevole Giolitti. La Commissione ed il Governo hanno accettato di buon grado quell'emendamento, inquantochè se nel primo testo avevano messo il *potranno*, per un atto di ossequio alla libertà dei comuni, pure era nell'animo del Ministero, come in quello della Commissione, che i comuni, se volevano operare giustamente, dovevano di questa facoltà valersi, per concedere qualche sgravio alle famiglie cariche di numerosa prole, e ciò per la ragione che, con tanta chiarezza, ha esposto l'onorevole ministro delle finanze, rispondendo all'onorevole Plebano.

Il concetto della Commissione, come ben disse

l'onorevole Faina, è questo: che la tassa sul valore locativo è l'indizio dell'entrata della famiglia; ma quando il valore locativo cresce soltanto perchè la famiglia è numerosa, non è più un indizio dell'aumento dell'entrata, ma della maggiore strettezza economica della famiglia; onde è naturale che, in questo caso, si debba accordare una riduzione del gravame imposto dalla legge.

Però, siccome la Commissione, come diceva testè l'onorevole ministro, confida e deve confidare, che i comuni di questa facoltà si varranno, la Commissione non può certamente non ritornare volentieri sul suo testo primitivo...

**Faina.** Domando di parlare.

**Fagioli, relatore.** Quanto all'osservazione dell'onorevole Dini, non ho difficoltà a riconoscere con lui che vi sono comuni in Italia, i quali, nell'applicare la tassa sul valore locativo, eccedono la misura dell'8 per cento; onde potrebbe rendersi necessario, anche qui, uno di quei provvedimenti transitori, che si sono fatti per varie altre disposizioni di legge. Siccome però il portare l'aliquota dall'8 al 10 per cento, non perturba punto l'economia dell'imposta e della legge; siccome nel primitivo testo del disegno ministeriale la misura era portata fino al 10; così la Commissione non ha difficoltà di ammettere che si arrivi fino al 10, evitando così la necessità di un provvedimento transitorio per quei comuni che hanno già superato il limite dell'8 per cento; non senza, però, avvertire che questo limite è abbastanza gravoso, e che è da confidare che i comuni vi ricorrano il meno che possono.

**Presidente.** L'onorevole Faina ha facoltà di parlare.

**Faina.** Riconosco che ha ragione l'onorevole relatore, quando dice che l'emendamento mio, relativamente alla tassa di famiglia, è stato preveduto nell'articolo 26; ma, siccome oramai questa legge, coi suoi articoli approvati e coi suoi emendamenti, è diventata una *selva selvaggia* in cui è difficile orientarsi, mi scuserà la Commissione se, a colpo d'occhio, non sono riuscito a trovare, in fondo all'articolo 27, che è lungo una pagina, questo inciso che rispondeva al desiderio da me espresso. Detto questo, accetto la nuova formola, col *potranno* invece del *dovranno*.

**Presidente.** Rimangono, così, gli emendamenti dell'onorevole Dini, che sono tre; e consistono, nel sostituire al paragrafo *a*) la parola *dieci*, alla parola *sei*; nel paragrafo *b*) *il 10 per cento, all'8 per cento*; e nell'ultimo capoverso la parola *po-*

*tranno* a quella di *saranno*. Questo ultimo emendamento è pure accettato dall'onorevole Faina.

L'onorevole ministro accetta?

**Magliani, ministro delle finanze.** L'onorevole Dini vorrebbe ripristinare il massimo dell'aliquota nel 10 per cento, aumentando da sei a dieci il numero delle classi.

Ora io posso accettare di ritornare all'aliquota proposta nel disegno di legge, ma non di aumentare il numero delle classi.

**Presidente.** L'onorevole Dini mantiene il suo emendamento?

**Dini.** Non insiste sull'emendamento al paragrafo *a* relativo al numero delle classi.

**Presidente.** Sta bene, allora rileggo l'articolo tenendo conto dei due emendamenti dell'onorevole Dini, accettati dal Ministero e dalla Commissione.

“ Con regolamento compilato da ogni comune, da approvarsi per decreto reale, udito il parere della Deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, dovrà stabilirsi:

*a*) il numero delle classi degli affitti le quali non saranno minori di tre, nè maggiori di sei;

*b*) l'aliquota percentuale della tassa gravante ogni classe di affitti, graduata progressivamente in modo da non discendere sotto il 2 per cento e da non superare il 10 per cento.

“ Nel regolamento potranno essere introdotte diminuzioni nella ragione della tassa a favore dei capi famiglia aventi a carico loro una numerosa prole, in guisa però che non si discenda giammai al disotto dell'aliquota fissata per la classe immediatamente inferiore. ”

Pongo a partito quest'articolo così modificato. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Articolo 26, ora 29.

“ I comuni aventi una popolazione superiore a duemila abitanti possono stabilire una tassa di famiglia, quando non preferiscano la tassa sul valore locativo, non potendo mai le due tasse applicarsi cumulativamente.

“ Potranno comprendersi nei ruoli tutte le famiglie, che abbiano nel Comune il domicilio legale e la residenza per la maggior parte dell'anno, quelle che vi risiedano abitualmente anche se abbiano altrove il domicilio legale od elettivo; gli stranieri che vi risiedano.

“ La stessa famiglia non potrà essere mai tassata contemporaneamente in due o più comuni.

“ Sulle contestazioni che possono sorgere fra comuni e comuni deciderà la deputazione provinciale per i comuni appartenenti alla stessa provincia, per gli altri il ministro delle finanze, udito il Consiglio di Stato.

“ La tassa ha per base l'entrata netta presunta delle singole famiglie, da qualunque fonte derivi.

“ L'accertamento dell'entrata è fatto da una Giunta nominata dal Consiglio comunale, composta di non meno di cinque commissari.

“ Agli effetti di questa legge, ogni persona rappresenta una famiglia.

“ Sono però considerati formare una famiglia, gli ascendenti, i discendenti, ed i coniugi insieme conviventi.

“ I minori sono considerati formare parte della famiglia del tutore.

“ L'azione del comune per la riscossione della tassa di famiglia è solidaria verso tutte le persone che la costituiscono. ”

**Bonfadini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bonfadini.** Io vorrei domandare uno schiarimento al ministro e alla Commissione, dappoi-  
chè, come poco fa diceva l'onorevole Faina, la molteplicità degli emendamenti e la lunghezza di questa discussione hanno portato nella mia intelligenza, già media in cose parlamentari, un notevole squilibrio. (*Si ride*).

Questo articolo che ora si discute, nella sua formola concordata fra la Commissione e il ministro, parmi sia poi sconcordato coll'articolo 26 or' ora approvato.

In quell'articolo era detto che i comuni aventi una popolazione al disotto di 2000 abitanti non potranno valersi della tassa sul valore locativo ma dovranno ricorrere alla applicazione della tassa di famiglia.

Invece l'articolo presente in discussione dice:

“ I comuni aventi una popolazione superiore a duemila abitanti possono stabilire una tassa di famiglia, quando non preferiscano la tassa sul valore locativo, non potendo mai le due tasse applicarsi cumulativamente. ”

E allora io chiedo: che cosa possono stabilire i comuni inferiori ai 2000 abitanti?

Non una tassa sul valore locativo perchè l'articolo 26 la esclude; non una tassa di famiglia perchè la esclude l'articolo ora in discussione.

La Commissione, mi permetterà di dire che, a mio avviso, c'è una vera contraddizione in ter-

mini. Lasciando l'articolo come è compilato, i comuni inferiori a 2000 abitanti pare che non debbano stabilire veruna di queste tasse supplementarie, e debbano proprio valersi unicamente della sovrimposta fondiaria: con che, evidentemente, si peccerebbe da un'altra parte.

Io domanderei adunque che l'onorevole ministro e la Commissione mi esplicassero questo punto dell'articolo, intorno a cui mi riservo di fare altre osservazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

**Prinetti.** Rinuncio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

**Cambray-Digny.** Siccome io desidero parlare di un emendamento che concerne il comma secondo e il terzo del primitivo progetto, mi pare che potrebbe l'onorevole relatore rispondere alle osservazioni dell'onorevole Bonfadini. (*Interruzioni*). Lo diceva perchè pareva a me si trattasse di una questione di forma che poteva facilmente dilucidarsi.

La questione che ho sollevato sopra quest'articolo, proponendo un emendamento, è quella del modo come deve applicarsi la tassa di famiglia, nel caso non infrequente di famiglie che non abbiano in un solo comune la loro abituale residenza, ma che dimorino alternativamente in più comuni.

Secondo il concetto di questa legge la tassa di famiglia dovrebbe essere una tassa parallela alla tassa sul valore locativo; infatti se ai comuni è lasciata la scelta fra queste due tasse, non possono applicarle contemporaneamente.

Però, tanto la tassa sul valore locativo, quanto quella di famiglia, debbono conservare il carattere di vere e proprie tasse locali; debbono, cioè, rappresentare quel contributo che i cittadini pagano al comune in corrispettivo dei servizi che ne ricevono. Questo contributo deve essere maggiore o minore secondo il diverso grado dell'agiatezza; ma il grado di agiatezza su cui si deve basare la quantità della tassa si determina per mezzo di due criteri diversi: per la tassa sul valore locativo, il criterio è la pigione che si paga; per la tassa di famiglia, è la rendita complessiva accertata da una Commissione.

Con questo articolo si stabiliscono le norme fondamentali per l'applicazione della tassa di famiglia.

Ma per segnare queste norme giova tener conto degli inconvenienti ai quali possono dar luogo oggi le norme finora seguite; e giova tenerne

conto, per non stabilire nella legge principii i quali possano rinnovare od aumentare gli inconvenienti oggi lamentati, o possano impedire ai comuni di introdurre nei loro regolamenti disposizioni diverse che a quegli inconvenienti provvedano e riparino.

L'articolo della Commissione ha voluto stabilire quali siano le famiglie che possono essere iscritte nei ruoli.

La formula proposta non impone la iscrizione nei ruoli delle famiglie che sono nelle condizioni indicate, ma esclude che vi si iscrivano famiglie che non siano precisamente nelle condizioni medesime. Io credo alquanto imperfetta la formula proposta dalla Commissione e dirò le ragioni di questo convincimento.

Nota intanto che la Commissione ammette, che si iscrivano nei ruoli:

1º le famiglie che abbiano nel comune il loro domicilio legale e inoltre vi risiedano nella maggior parte dell'anno;

2º le famiglie che risiedono abitualmente in un comune anche se hanno altrove il domicilio legale.

Segue poi nel comma terzo la dichiarazione assoluta che la tassa si paga in un comune solo. L'onorevole relatore nella sua relazione ha detto che nello stabilire queste massime la Commissione ha seguito la giurisprudenza. Ora io mi permetto di osservargli che la giurisprudenza ha necessariamente dovuto formarsi sopra i regolamenti oggi vigenti. Ma se questi regolamenti danno luogo ad inconvenienti, varrebbe la pena di procurare oggi, facendo una nuova legge, di porvi rimedio.

Nei primi regolamenti che furono fatti, quando la tassa di famiglia diventò una delle tasse comunali, perchè in alcune provincie esisteva come tassa governativa, si tenne conto del domicilio, e solamente del domicilio.

Ciò dette luogo a inconvenienti. Quando una stessa famiglia aveva una sede stabile in vari comuni, in un comune grande dove grave era la tassa di famiglia e in un altro in cui la tassa era piccola, avvenivano dei trasferimenti del domicilio legale fatti allo scopo di pagare la tassa minore.

Nei regolamenti che si sono fatti in seguito, si è cercato di rimediare a questo inconveniente, ed invece di prendere per base della tassabilità il domicilio, si è presa per base la residenza, vale a dire, secondo la definizione della residenza data dal Codice civile, la dimora abituale.

Il provvedimento per altro non è sufficiente, perchè può facilmente avvenire che famiglie

agiate le quali abbiano una sede stabile in più comuni, e alternativamente dimorino nell'uno o nell'altro, preferiscano pagare la tassa nel comune dove la tassa è minore e ottengano l'intento.

L'avere stabilito che la residenza, vale a dire il luogo dove la dimora più lunga si fa abitualmente, è quella che determina la tassabilità non basta; perchè è molto difficile in pratica di determinare quanto tempo una famiglia passa in un comune, quanto tempo passa in un altro. E nella materiale difficoltà di stabilire questa durata della dimora, quando contro l'interesse del comune più importante che esigerebbe la tassa maggiore, si collegano gli interessi del comune più piccolo e l'interesse del contribuente, è naturale che la questione anche portata davanti ai tribunali sia risolta sempre in favore del contribuente e del comune piccolo a danno del comune maggiore.

Questo non è soltanto un inconveniente, non è soltanto un danno finanziario per i grossi comuni, ma è veramente una ingiustizia.

Le famiglie più agiate, le quali possono darsi il lusso di avere diverse sedi, possono scegliere, fra le due o tre tasse che potrebbero essere loro chieste dai vari comuni nei quali alternativamente dimorano, la tassa più mite. Invece le famiglie meno agiate, le quali hanno la loro sede in un solo comune, sono obbligate a pagare la tassa loro imposta, per quanto sia grave. Ciò non è giusto. E questa ingiustizia, che avviene oggi con i regolamenti attuali, continuerebbe ad avverarsi se si accogliesse la formula proposta dalla Commissione, mentre l'emendamento proposto da me, di concerto con l'onorevole Torrigiani, varrebbe a toglierla.

L'onorevole relatore un momento fa diceva che la tassa di famiglia deve pagarsi in un comune solo, perchè si determina tenendo conto di tutta la rendita del contribuente. Io ammetto che la tassa di famiglia non debba pagarsi in più comuni, nel senso che non debba pagarsi due o tre volte; ma non mi pare giusto lo stabilire che la tassa debba pagarsi in un comune solo nel senso che sia uno solo il comune che debba ricevere dal contribuente il corrispettivo dei servizi che diversi comuni gli prestano. Quando un cittadino profitta dei vantaggi che gli prestano diversi comuni, a me parrebbe giusto che a tutti egli dovesse dare un corrispettivo.

A proposito della tassa sul valore locativo, l'onorevole relatore diceva altresì che deve pagarsi nei diversi comuni nei quali il cittadino ha un quartiere. E sta bene. Ora io non dico

che la tassa di famiglia debba pagarsi integralmente in più comuni; ma quando c'è un cittadino il quale contemporaneamente profitta dei servizi pubblici di più comuni, egli non deve potere scegliere quello dei comuni, in cui il corrispettivo è minore, perchè sono minori i servizi, e pagare in quello solo il suo contributo. Egli dovrebbe, e questo è il senso della nostra proposta, pagare il corrispettivo nel comune dove maggiori sono i servizi, e maggiore è la tassa; perchè necessariamente la tassa di famiglia deve esser maggiore nei comuni in cui il contribuente riceve servizi maggiori e più costosi. Se fosse possibile misurare esattamente il tempo in cui una famiglia risiede in un comune, e quello in cui risiede in un altro, e far pagare a ciascun comune in ragione del tempo passato in quello, si potrebbe raggiungere per avventura una giustizia più rigorosa; ma questo è assolutamente impossibile, e non credo occorra spender parole per dimostrarlo. Però il sistema che abbiamo proposto, quello cioè di far pagare la tassa nel comune che esige la tassa maggiore, e dare agli altri comuni, nei quali la famiglia ha pure una sede stabile in una casa propria o in un quartiere con mobili propri, il diritto di ripetere, non dal contribuente ma dal comune che ha riscosso la maggior tassa, la quota che può loro spettare, a me sembra che non avrebbe inconveniente alcuno, ed avrebbe anzi il vantaggio di escludere che continuasse ad avvertarsi l'inconveniente che ora si lamenta e di escludere ogni questione. Il contribuente pagherebbe soltanto in un comune; agli altri comuni, quando a lui richiedessero la tassa, gli basterebbe di dare la prova del pagamento fatto o della maggior tassa già richiesta.

Nè un conflitto tra i comuni sarebbe da temersi, perchè la tassa maggiore che sarebbe pagata nel comune più importante, darebbe un margine sufficiente, perchè ai comuni piccoli che possono averci interesse, fosse dato ciò che loro spetta.

D'altronde, nelle questioni che potessero sorgere tra comuni e comuni, l'intervento della deputazione provinciale o del Ministero, quando i comuni appartenessero a diverse provincie, darebbe modo di risolvere facilmente ogni vertenza.

Invece la deputazione provinciale ed il Ministero non sarebbero, secondo me, giudici competenti per decidere le questioni che potrebbero sorgere tra contribuenti e comuni, se si adottasse la massima stabilita nell'articolo proposto dalla Commissione.

Ho detto, un momento fa, che la formula proposta dalla Commissione, mi sembrava imperfetta.

Infatti, scrivendo nella legge che il comune può chiedere la tassa: "1° alle famiglie che abbiano nel comune il domicilio legale e la residenza per la maggior parte dell'anno; 2° alle famiglie che vi risiedano abitualmente anche se abbiano altrove il domicilio legale, „ potrà avvenire che vi siano famiglie alle quali nessun comune potrà far pagare la tassa.

Faccio un esempio. Una famiglia, che abbia il suo domicilio in un piccolo comune di campagna, e vi passi cinque mesi dell'anno, non può essere tassata da quel piccolo comune, perchè c'è il domicilio ma non c'è la dimora per più di sei mesi.

Questa stessa famiglia può avere un'altra casa in città, e starvi pure per cinque mesi dell'anno; nemmeno il comune della città non può chiedere la tassa perchè manca la residenza abituale, e la famiglia può sempre dire: che abitualmente non sta in città, sta più di sette mesi fuori di città.

Gli altri due mesi, la famiglia può passarli in un'altra casa di campagna in un terzo comune, o ai bagni di mare, o in montagna; e questa famiglia, la quale profitta dei vantaggi di due comuni, da nessuno dei due può essere tassata di un soldo.

La formula, proposta dalla Commissione, adunque, darebbe luogo, nonchè agli inconvenienti attuali, a qualche inconveniente maggiore, mentre gli uni e gli altri si eviterebbero con la disposizione che noi abbiamo proposta.

Ed io la raccomando all'attenzione della Commissione e dell'onorevole ministro, convinto di proporre un provvedimento che non soltanto eliminerebbe un inconveniente, ma impedirebbe una vera ingiustizia.

### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge concernente l'aumento dei centesimi per alcuni comuni e provincie.

**Presidente.** Dò atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Invito l'onorevole Palizzolo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Palizzolo.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: "Modificazioni alla legge del giugno 1885 sulla riserva navale. „

**Presidente.** Anche questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

**Si riprende la discussione del disegno di legge:  
Modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi  
locali.**

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

**Sonnino Sidney.** In primo luogo ho proposto un emendamento, o piuttosto una aggiunta al primo capoverso dell'articolo, e dice così:

“ I comuni aventi una popolazione superiore ai 20,000 abitanti e che non abbiano già applicata la tassa di famiglia, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, non potranno valersi della tassa di famiglia, ma dovranno ricorrere alla applicazione della tassa sul valore locativo. ”

È precisamente in senso inverso quello che è stato fatto per i comuni inferiori ai 2,000 abitanti.

Non ripeterò quello che ho già detto in quell'occasione.

Il relatore della Commissione e l'onorevole ministro hanno ammesso più volte che la tassa di famiglia non è propriamente una tassa locale di sua natura; ma soggiungono che non converrebbe oggi mettere tutta una rivoluzione nelle finanze locali, col togliere questa tassa, e coll'obbligare i comuni che l'hanno a trasformarla. In ciò concordo con loro, ed è per questo che il mio emendamento riguarda soltanto i comuni che non hanno ancora introdotto nè la tassa sul valore locativo, nè la tassa di famiglia. Si tratterebbe soltanto dei grossi comuni, dei comuni sopra venti mila abitanti, vere e proprie città, salvo due o tre eccezioni. Sono 59, se non erro, i comuni aventi più di 20,000 abitanti che non hanno ancora introdotto la tassa di famiglia nè quella sul valore locativo, e tra questi basti citare Roma, Torino, Palermo, Milano, Messina, Brescia, Spezia, Alessandria, Catania, Trapani, Novara, eccetera.

Visto che siamo tutti d'accordo che converrebbe far sparire, se fosse possibile, la tassa di famiglia come tassa comunale, almeno per le grosse città dove non ci possono essere quegli inconvenienti a cui si accennava or ora, per i comuni sotto 2000 abitanti, stabiliamo che i grandi comuni da ora in poi che abbiano bisogno di procurarsi una nuova fonte d'entrate, debbano adottare la tassa sul valore locativo: non lasciamo a loro una scelta che intralocerebbe poi l'azione del Governo in una riforma ulteriore che volesse fare di tutte le tasse comunali. Io spero che Governo e Commissione vorranno mostrarsi favorevoli al mio emendamento il quale non altera

alcun concetto della legge e s'ispira alle dottrine che essi stessi professano in fatto di tributi locali.

Dirò ora poche parole sopra un altro tema. Vorrei combattere alcune considerazioni fatte dall'onorevole Cambray-Digny in sostegno del suo emendamento, col quale si ammetterebbe che per l'imposizione della tassa di famiglia basti anche la residenza interrotta, purchè ci sia una qualche sede stabile con casa o mobili propri. Credo che abbandonando la residenza abituale come criterio per l'applicazione della tassa di famiglia, si cascherebbe in un mare di guai. Io ammetto che anche ora l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni presenti non pochi inconvenienti; ma questi dipendono appunto da quei difetti che ha in sè, come tassa locale, essendo propriamente di sua natura una tassa sull'entrata, una tassa che dovrebbe a beneficio dello Stato colpire egualmente il cittadino qualunque fosse la sua residenza e qualunque fosse il luogo da cui ritrae la sua entrata.

Ma, lo ripeto, il voler lasciare oggi il criterio della residenza abituale, nell'applicazione della tassa di famiglia come tassa locale ci metterebbe in nuove difficoltà anche maggiori. Accennerò ad alcune delle complicazioni che ne deriverebbero. Tutti i proprietari di case che non stanno nella città in cui possiedono la casa, e ce ne sono molti, poichè anche le non grosse proprietà sono oggi facilmente frazionate in diversi comuni, non potrebbero sotto pena di sottostare ad una forte tassa di famiglia che li colpirebbe in ragione delle loro entrate, mantenere nemmeno una stanza per l'amministrazione della loro casa, anche se in quella stanza non starebbero forse che pochi giorni per la riscossione di fitti, e cose simili. In un comune dove il cittadino sta 11 mesi dell'anno dovrebbe spesso pagare una tassa di famiglia minima, e in un altro dove non sta che un mese, pagherebbe una tassa di magari 2000 lire perchè per combinazione è una grande città. (*Interruzione*).

Qui non si tratta di tassa di godimento, si tratta di tassa sulle entrate nette. Se mi parlate di tassa di godimento, di tassa sulla spesa, io vi ammetto che la possiate mettere in tutti i comuni dove ci siano queste spese, e questo godimento; perchè se io ho tre quartieri, è giusta che paghi il godimento di tre quartieri in tre comuni diversi, e in ragione dell'importanza di quei quartieri, ma non è giusta che io paghi più di una sola tassa sull'entrata, e non è giusta nemmeno che la paghi là dove non godo nè consumo abitualmente questi miei redditi. Che cosa si otterrebbe con l'emendamento Digny? Si favorirebbe soltanto i tenitori

di camere ammobiliate. Io proprietario di una casa a Firenze, mi guarderei bene dal tenervi una stanza a mia disposizione per pochi giorni che potessi passare a Firenze in tutto l'anno; l'affitterei, per prendere altrove una stanza ammobiliata, e ciò per sfuggire alla ingiusta imposizione di una tassa di 2000 lire pel solo fatto che io ritengo a mia disposizione una o due stanze che rappresentano forse un fitto totale di cento o duecento lire.

Io non nego che ci siano oggi delle frodi; che a Firenze, per esempio, o a Livorno, dove la tassa di famiglia è salita ad un grado altissimo, si cerchi da molti di eludere la legge non pagando nulla dove hanno una residenza, effettivamente abituale, di otto o dieci mesi, e facendo figurare la loro residenza in un comunello vicino, in cui dimorano due o tre mesi dell'anno solamente, e nel quale pagano una tassa di sole 50 o 100 lire.

Se si tratta di studiare i modi di accertare questa residenza, studiamoli pure; sarà una questione da farsi dinanzi ai tribunali quella della prova della residenza: ma non mutiamo il concetto direttivo nell'applicazione della tassa, perchè non sappiamo dove andremmo a cascare.

L'onorevole Cambray-Digny mi osserverà che egli non vuole colpire senonchè una sola entrata nel comune dove la tassa è maggiore, facendo poi il reparto fra i diversi comuni dove il cittadino abbia qualche sede stabile con residenza anche interrotta.

Ma qui nascono altre difficoltà.

Dati parecchi comuni tra cui debba farsi il reparto, con qual criterio si procederà? Si dividerà in proporzione della misura della tassa? O si sommeranno tutte le tasse minori per defalcare l'importo totale dalla tassa maggiore?

Prendo un esempio:

Il comune di Firenze ha un massimo di 2,000 lire, il comune di Livorno ha il massimo di 1,500; quello di Bologna lo ha di 900.

Se io ho una casa in questi tre comuni, a Firenze che cosa tocca? Se a Bologna date 900 e a Livorno 1,500, a Firenze non lasciate più nulla o meno di nulla. E se mi dite che a Bologna date 900, a Livorno 600, e a Firenze le 500 che restano, vi figurerei un altro esempio in cui i due comuni a tassa minore avessero una tassazione eguale, onde il reparto non potrebbe più farsi con lo stesso metodo.

E come vorrete fare un calcolo di proporzione? Su quale criterio?

Se mi togliete semplicemente dalla tassa maggiore tutte le minori, si cade pure in un altro inconveniente.

Tutti i comuni minori, della Toscana, per esempio, vi pregherebbero se state in Firenze di lasciare che il vostro nome figuri anche nei loro ruoli, perchè direbbero: Tanto per voi è lo stesso; voi non pagate un soldo di più. (*Si ride*).

Così il deputato si lascierebbe inscrivere in tutti i comuni del collegio, perchè, tanto per lui sarebbe lo stesso. (*ilarità*).

Io non so nemmeno se le grandi città, come Firenze, come Livorno, trarrebbero poi molto profitto da questo sistema. Perchè, che cosa accadrebbe? I grossi proprietari, la gente più agiata, in Toscana più che altrove, hanno delle ville nei piccoli comuni: ora accade, sì, che alcuni di essi eludano la legge e non pagano a Firenze, ma altri invece pagano tutta intera la tassa a Firenze. Ora, col nuovo sistema, per tutti questi il bilancio di Firenze verrebbe a perdere tutta la tassa di famiglia, che essi dovrebbero da ora in poi pagare anche nei comuni minori.

Io avrò esagerato un poco, per spiegare più chiaramente e in poche parole la mia idea, ma è un fatto che non sarebbero questi soli gli inconvenienti a cui si andrebbe incontro, se si lasciasse il sistema che è stato applicato fino ad ora. Ci saranno state lotte, e ci saranno sempre lotte con l'agente delle tasse, e tra comune e comune, quando si tratta di dividersi le tasse che si pagano dai cittadini; ma, poichè per queste lotte abbiamo già una giurisprudenza formata, restiamo a quella.

Tutta questa questione si riannoda strettamente al concetto che sostenevo nel mio emendamento al primo capoverso: diamo la preferenza nelle città alla tassa sul valor locativo, e abbandoniamo per quanto possibile la tassa di famiglia; lasciandola soltanto là dove è già applicata.

Il concetto della tassa personale sull'entrata netta, non può applicarsi ad una tassa locale, senza far cadere in infinite difficoltà ed ingiustizie.

E qui vorrei pregare di levare alcune parole al secondo capoverso dell'articolo concordato tra Ministero e Commissione, là dove si dice che si impongono anche gli stranieri. È una questione che è stata contestata in parecchie città; in alcune credo che siano colpiti, in altre no. Ora, senza rinnovare la discussione, temo che, trattandosi di una tassa sull'entrata, e sotto questa forma, si presenteranno moltissimi inconvenienti, anche di diritto, circa questa imposizione sugli stranieri.

Bisognerebbe definire più chiaramente che qui non si faccia, che cos'è questa residenza che si ammette come condizione all'imposizione della tassa sopra uno straniero. Se uno straniero è stato in un



comune otto o dieci mesi di un anno solo, l'anno appresso potrà essere colpito dalla tassa di famiglia? O ci vorrà, invece, un triennio, un quinquennio di residenza abituale? Credo che la questione dovrebbe essere più considerata; oppure, e sarebbe a parer mio il miglior consiglio, si dovrebbe non parlarne affatto in questa legge, lasciandola interamente indefinita, come è ora, e lasciando che i comuni si regolino come credono.

In ultimo vorrei suggerire che il ricorso sulle contestazioni fra comuni appartenenti a provincie diverse fosse rimesso piuttosto al Ministero dell'interno, che non a quello delle finanze.

Mi pare che qui non si tratti veramente d'una questione finanziaria, da dibattersi fra i comuni e la finanza, ma d'una questione di residenza del cittadino, e che riguarda quindi piuttosto il Ministero dell'interno.

Come le deputazioni provinciali meglio possono decidere nell'ambito della stessa provincia così tra i comuni di diverse provincie meglio deciderebbe il Ministero dell'interno, udito il Consiglio di Stato.

Faccio su ciò una semplice osservazione, non annettendovi del resto una grande importanza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lunghini.

**Lunghini.** Ho chiesto di parlare, non per esaminare tutto il contenuto dell'articolo 26, ora 29, ma soltanto per pregare il Ministero e la Commissione di accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Cambray-Digny.

Non c'è dubbio che l'attuale disegno di legge tende a migliorare l'ordinamento dei tributi locali, ma nessun miglioramento verrebbe arrecato a questo proposito se si lasciasse perdurare il sistema che la tassa di famiglia si possa applicare soltanto in un solo comune.

Questo sistema, attualmente, è causa di molti litigi, e quel che è peggio, dà luogo a molte spequazioni. Spesso le famiglie più abbienti abitano una parte dell'anno, in un comune, ed un'altra parte in altri comuni, e sono iscritte nei ruoli di quei comuni nei quali la tassa è minore, e talvolta, se sono iscritte nei ruoli di un comune in cui la tassa sia più elevata, pagano una tassa minore di quella che colpisce la classe a cui dovrebbero appartenere; e la ragione è questa, che i comuni debbono adattarsi a far loro pagare una tassa minore della giusta, affinché da quelle famiglie non si sollevi la controversia se esse sono residenti in quel dato comune, ovvero in un altro, dove, pure possedendo una casa aperta, mostrano apparentemente di aver residenza.

311

Ciò prova che questo sistema è fonte di spequazione, e impedisce che una giustizia distributiva presieda alla tassazione delle famiglie secondo le loro entrate.

Accade puranco, che i comuni, per transazione, abbiano adottato il sistema che vorrebbe stabilire l'onorevole Cambray-Digny col suo emendamento: che cioè comuni e contribuenti si siano accordati, per evitare contestazioni, di iscrivere i contribuenti medesimi per una metà della tassa reale; lo che però non basta a chiudere l'adito alle controversie, poichè i comuni, sebbene venuti ad un accordo, possono romperlo e quindi cause e litigi, che non tornano certo ad utile delle finanze comunali.

Intanto bisogna tener conto del fatto, che il sistema di ratizzare la tassa fra comune e comune ha avuto già qualche applicazione, come ha avuto pure anche l'appoggio di un parere del Consiglio di Stato.

Bisogna tener conto di questo stato di cose per convincersi che l'emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny corrisponde ad un bisogno inerente all'applicazione di questa tassa. Nè con ciò si contraddice al principio che la tassa, essendo basata sull'entrata, si deve pagare in un sol comune; poichè infatti, colla proposta dell'onorevole Cambray-Digny, la tassa si dovrebbe pagare in un comune soltanto, salvo poi ad eseguirne il riparto fra comune e comune.

Non aggiungo altro perchè non ho inteso che di pregare la Camera di adottare l'emendamento dell'onorevole Digny il quale ne ha validamente dimostrata la piena giustizia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cibrario.

**Cibrario.** Anch'io voglio limitare le mie osservazioni ad un capoverso di quest'articolo: al capoverso 8.

Ma prima di far proposte concrete vorrei chiedere all'onorevole Commissione e al relatore alcuni schiarimenti.

Dal modo come è formulato il capoverso 8 nasce il dubbio se le persone di servizio conviventi con le famiglie, alle quali prestano l'opera loro siano soggette alla tassa di famiglia.

Dice il capoverso 8:

“ Agli effetti di questa legge, ogni persona rappresenta una famiglia. „

E poi si enumerano le eccezioni che si fanno al principio generale. E queste eccezioni sono:

“ Sono però considerati formare una unica fa-

miglia, gli ascendenti, i discendenti, ed i coniugi insieme conviventi. »

Ben inteso che le parole “ insieme conviventi ” si applicano tanto agli ascendenti, ai discendenti quanto ai coniugi, ma non si possono applicare alle persone di servizio che non vi sono nominate; quindi per esse vige il principio generale posto prima:

“ Agli effetti di questa legge, ogni persona rappresenta una famiglia. ”

Le persone di servizio, adunque, quando, fra salario, alimentazione ed alloggio, riescono a percepire, ed è facile a ottenersi, quel minimo imponibile, il cui raggiungimento dà luogo all'applicazione della tassa, le persone di servizio, dico, debbono pagare anch'esse la tassa di famiglia.

Ora io domando: è questo il concetto della Commissione, oppure la Commissione stessa ravvisa, con me, l'opportunità di aggiungere qualche cosa a questo capoverso, per dichiarare nettamente che le persone di servizio non sono soggette al pagamento di questa tassa di famiglia, quando convivono colla famiglia stessa presso la quale prestano l'opera loro?

Prima di fare una proposta concreta al riguardo, prima di svolgere meglio il mio concetto, cioè che non si può assoggettare alla tassa di famiglia le persone di servizio, perchè il prestare l'opera in casa altrui è addirittura la negazione della propria famiglia, è la dedizione quasi di sé stesso a una famiglia altrui; prima di svolgere, dico, questo mio concetto, aspetterò che il ministro e la Commissione abbiano la cortesia di dirmi qual'è, secondo il loro intendimento, l'interpretazione da darsi alla legge a questo riguardo.

**Presidente.** L'onorevole Faina ha facoltà di parlare per isvolgere il seguente emendamento:

“ Fanno eccezione le famiglie che conducono poderi a mezzadria, per le quali, sotto la denominazione di famiglia, si intendono comprese tutte le persone che convivono sotto lo stesso tetto e colonizzano lo stesso poderè. ”

**Faina.** Se potessi avere la speranza di veder accolto il mio pensiero, io proporrei di sopprimere addirittura gli ultimi cinque capoversi di questo articolo, poichè essi formano piuttosto materia di regolamento che di legge.

Noi vogliamo perfino stabilire quanti debbano essere i membri della Commissione per la tassa di famiglia; ma non vedo proprio la necessità che, nella legge, si entri in tutti questi particolari,

tanto più che essi danno origine a tutte quelle difficoltà, una delle quali è stata ultimamente accennata, dall'onorevole preopinante. Qualora però alla Commissione ed al Ministero paresse meglio di non sopprimere tutti quei capoversi a cui ho accennato, pregherei allora e l'una e l'altro di prendere in considerazione il mio emendamento, tendente solo a mantenere lo *statu quo*, in tutti i comuni rurali nei quali vige, come sistema agrario, la mezzadria. Faccio un semplice esempio che è comunissimo.

In un comune da 20,000 a 50,000 abitanti, una famiglia colonizza un podere. La famiglia è composta del padre di famiglia, di 3 o 4 figli. Se muore il padre di famiglia, non per questo la famiglia lascia il podere. Essa vi rimane e il fratello più anziano assume il governo della famiglia e podere. In questo caso, mentre viveva il padre, la famiglia pagava una sola tassa e più mite. Ma, morto il padre, secondo il concetto della Commissione, bisognerebbe che, calcolandosi sui 4 fratelli, il reddito della famiglia fosse, per esempio, 600 moltiplicato per 4 ossia lire 2400. Ora sono rare le famiglie coloniche che abbiano un tal reddito. Faccio anche un altro caso: avete due famiglie eguali che vivono in due poderi identici, e che hanno una rendita di lire 2000. La prima, perchè è vivo il padre, paga una sola imposta sulle 2000 lire di reddito. Nella seconda famiglia, sol perchè il padre di famiglia è sparito la famiglia si considera sminuzzata nei varii suoi membri, i quali pagano ciascuno la tassa. Perciò io dico: lasciamo stare le cose come sono. In tutti i paesi retti a mezzadria, la Toscana e tutta l'Italia centrale, l'unità di famiglia per le famiglie coloniche è il podere: e la famiglia è composta del padre, se c'è, dei figli, se ci sono, delle nuore, se vi sono, dei nipoti, dei garzoni, se ve ne sono, degli avventizi, se ve ne sono; insomma sotto la denominazione di famiglia si intendono comprese tutte le persone che conducono lo stesso podere, e vivono sotto lo stesso tetto.

Per queste considerazioni non mi parrebbe punto opportuno di modificare radicalmente il regolamento della tassa di famiglia in tutta l'Italia centrale, e pregherei la Commissione di voler accettare l'emendamento mio quando non preferisca di sopprimere gli ultimi cinque capoversi dell'articolo in discussione.

**Presidente.** L'onorevole Guglielmi ha presentato un emendamento al primo capoverso di questo articolo tendente a sopprimere le parole aventi una popolazione superiore a 2000 abitanti.

**Guglielmi.** Avevo presentato il mio emenda-

mento sul primitivo articolo nel quale vi erano queste parole, ma siccome ad esso emendamento, col nuovo testo dell'articolo è stata fatta ragione dalla Commissione e dal Ministero, non ho più motivo di insistere, e lo ritiro.

**Presidente.** L'onorevole Dini, ha facoltà di parlare per isvolgere il seguente emendamento:

“ I comuni possono stabilire una tassa di famiglia. Questa tassa però non potrà essere applicata insieme a quella sul valore locativo, salvo per quei comuni che le avessero già applicate tutte e due al momento in cui andrà in vigore la presente legge. ”

**Dini.** Il mio emendamento è stato dalla Commissione accettato in parte e riportato ad uno degli articoli seguenti, all'articolo 28 ora 29; quindi è a quest'articolo che potrei riservarmi di parlare. Ma giacchè ho la facoltà di parlare, dirò, che nell'articolo che si discute, io desidererei, che fossero tolte le parole “ non potendo mai le due tasse applicarsi cumulativamente ” perchè, contrariamente proprio a quello che pensa l'onorevole Sonnino, credo che sarebbe utile, per certi comuni, l'aver la facoltà di applicare anche contemporaneamente la tassa di famiglia e quella sul valore locativo. Ma, siccome conosco gli umori della Commissione e del Governo su questa questione, non vi insisto, per quanto sia convinto che la tassa di valore locativo, applicata contemporaneamente alla tassa di famiglia, sia un correttivo per quegli inconvenienti ai quali ha accennato sì bene l'onorevole Digny.

Non potendo ottenere che si lasci una tale facoltà ai comuni, prego la Commissione di voler accettare l'emendamento Digny, il quale se non ha tutto il vantaggio della mia proposta, ha però quello di rimediare agli abusi che si sono verificati nell'applicazione della tassa di famiglia per parte di coloro che hanno cercato di sfuggirla, specialmente nei comuni più grossi, a danno degli altri contribuenti.

Voglio poi dichiarare che io concordo pienamente coll'onorevole Faina nel ritenere che si debbano sopprimere tutte le parti regolamentari dell'articolo.

Ma, ove questo non si possa ottenere, desidererei per lo meno che si sopprimesse il capoverso nel quale si parla dell'accertamento delle entrate da parte delle Commissioni comunali; e desidererei che si togliesse il capoverso dove si dice che i minori devono essere considerati come facienti parte della famiglia del tutore, poichè la prima disposizione è veramente di regolamento, e l'altra

può dar luogo a inconvenienti nella sua interpretazione, potendo intendersi che, agli effetti della tassa, nella famiglia propria del tutore si debbano includere i minori, che egli rappresenta, mentre essi ne costituiscono invece un'altra affatto distinta. È naturale che i minori debbano essere lasciati sotto le disposizioni del diritto comune; quindi ripeto, io desidererei che si approvasse la proposta dell'onorevole Faina di togliere cioè gli ultimi cinque capoversi di questo articolo, o per lo meno si sopprimesse il capoverso che parla, come ho detto, dell'accertamento dell'entrate, e quello sui minori.

**Presidente.** Onorevole Curioni, anch' Ella ha presentato un' emendamento.

**Curioni.** È compreso nell'articolo proposto dalla Commissione.

**Presidente.** Allora invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sugli emendamenti degli onorevoli Sonnino e Cambray-Digny e sull'aggiunta dell'onorevole Faina.

**Fagioli, relatore.** L'onorevole Bonfadini che aveva sollevato qualche dubbio intorno al significato del primo capoverso dell'articolo in discussione ha avuto la compiacenza di farmi avvertire che egli recede dalle obiezioni che aveva sollevate. Quindi io, ringraziandolo, passo a rispondere agli altri oratori che hanno preso parte alla discussione di questo articolo.

Anzitutto esprimerò il parere della Commissione intorno ai due emendamenti proposti dagli onorevoli Cambray-Digny e Torrigiani, e difesi anche dall'onorevole Lunghini; e per non abusare della legittima impazienza della Camera dopo una sì lunga discussione, debbo dichiarare che la Commissione si riporta interamente alla difesa, che del concetto proprio ha fatto l'onorevole Sonnino, nel suo diligente discorso, nel quale ha combattuto punto per punto, l'emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny.

**Cambray-Digny.** Chiedo di parlare.

**Fagioli, relatore.** Noi in sostanza diciamo:

La tassa di famiglia è tassa di entrata; la tassa di famiglia deve esser pagata nel luogo di residenza. Questa è la regola; tutte le altre questioni che possono sorgere, sono questioni minori, che vanno lasciate, come sono state lasciate sino ad ora, alla giurisprudenza.

L'importanza dell'articolo presente sta in ciò, che mentre, nel passato, taluni comuni avevano adottato il criterio del domicilio, ed altri quello della residenza, noi abbiamo creduto preferibile il criterio della residenza.

La residenza, unita al domicilio, naturalmente

toglie ogni dubbio; ma quando sieno separati allora si deve tener conto della residenza. Questo è il criterio fondamentale della legge; l'applicazione poi, se sorgessero questioni; bisogna richiederla, come è naturale, all'autorità giudiziaria, la quale interpreta la legge.

Quanto al sistema che si propone, con la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Digny, la Commissione si associa a tutto quello che contro questo emendamento, ha detto l'onorevole Sonnino.

L'onorevole Cambray-Digny è preoccupato da un solo pensiero, quello di colpire qualche gran signore, il quale abbia la poca dignità di cercare una residenza fittizia, in un piccolo comune, per pagare una tassa minore.

L'onorevole Digny, per raggiungere questo scopo, crea una infinità di imbarazzi a tutti gli altri; perchè chiunque abbia non solo la residenza, ma anche una semplice casa aperta, un quartiere con mobili, nel quale risieda una parte dell'anno, si può trovare iscritto nei ruoli di un comune, e poi si trova iscritto nel comune dove ha la residenza, e poi si può trovare iscritto in un altro comune dove abbia il domicilio; perchè egli propone che anche il domicilio basti per essere iscritto nel ruolo. Ma bisogna trovare la cifra corrispondente ad ogni comune per inscrivere nei ruoli; poi verrà il conguaglio e verranno i reclami; ma intanto il contribuente è costretto a difendersi contro tutte queste angherie, che due, o tre, o più comuni possono usare contro di lui.

Non basta; supponiamo anche che egli arrivi a mettersi in regola in maniera da non pagare che una tassa sola, resta la questione della ripartizione fra i comuni interessati.

Ci sarà dunque un lungo carteggio tra tutti i comuni italiani per ripartirsi la tassa di questi signori, che hanno in un luogo la residenza, in un altro il domicilio, in un terzo luogo la dimora temporanea.

Quindi noi ci metteremo in mezzo ad un ginepraio inestricabile di conguagli, di questioni, di difficoltà insormontabili.

E questo perchè?

Per impedire che alcuni possano commettere l'atto, poco nobile, di sottrarsi al pagamento della tassa, che avrebbero dovuto veramente pagare, simulando una residenza in un comune rurale.

Se anche questo si facesse ne ritrarrebbero un vantaggio i piccoli comuni, ai quali la presente legge provvede meno di quello, che provveda ai grandi.

Sarà un vantaggio che ne verrà alle finanze dei piccoli comuni, i quali potranno così inscrivere nei ruoli anche questi grandi signori, i quali volessero sottrarsi al pagamento della tassa delle grandi città.

Se poi essi trasferissero il loro domicilio nelle campagne, ne guadagneremmo con la diffusione della coltura e della agiatezza nei piccoli centri.

Per conseguenza non vedo ragione di accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny.

Poi viene l'emendamento dell'onorevole Sonnino.

Come la Camera ha inteso. ...

**Presidente.** Veramente viene prima.

**Fagioli, relatore.** Come dice, onorevole presidente?

**Presidente.** Viene prima dell'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny, perchè riguarda il primo capoverso.

**Fagioli, relatore.** Sta bene; ma viene dopo quello dell'onorevole Cambray-Digny in quanto all'ordine in cui furono svolti.

... Verrebbe dunque l'emendamento dell'onorevole Sonnino, il quale consiste nel togliere la facoltà di scelta tra la tassa di famiglia e la tassa sul valore locativo nei comuni che abbiano una popolazione superiore ai 20,000 abitanti.

Ora se si tratta di esprimere un voto, l'esprimo volentieri nel senso precisamente conforme a quello che l'onorevole Sonnino ha tradotto nell'emendamento all'articolo 26; cioè il relatore e la Commissione non desiderano che in tutte le città superiori ai 20,000 abitanti si sostituisca alla tassa di famiglia la tassa sul valore locativo.

Ma conviene notare che l'emendamento dell'onorevole Sonnino lascia sussistere, nelle città dove attualmente esiste, la tassa di famiglia.

Ora, siccome vi sono molte grandi città, le quali hanno applicato la tassa di famiglia, noi non vogliamo creare una disparità di trattamento. Mentre Firenze, Venezia ed altre grandi città che hanno applicato la tassa di famiglia, sono libere di tenerla o di scegliere quella sul valore locativo, le altre città non avrebbero più questa libertà di scelta, perchè non avrebbero questa tassa di famiglia in vigore.

Ora, credo che ai grandi comuni questa libertà convenga lasciarla.

D'altronde confido che i grandi comuni, dove c'è un focolare più vivo d'intelligenza, comprenderanno quanto sia loro più utile l'applicare la tassa sul valore locativo, che è meno indaginosa e che impone minori molestie ai contribuenti, e

che si accerta con più facilità, e con più garanzie. L'emendamento Sonnino troverà quindi nei fatti la sua attuazione senza che noi, accogliendolo nella legge, veniamo a togliere la facoltà di scegliere (scegliere male magari, ma scegliere) e a creare una disparità tra quei comuni che hanno oramai applicata una tassa di famiglia, e quelli che non l'avessero ancora applicata.

Io vorrei sperare che di queste dichiarazioni, l'onorevole Sonnino volesse prenderne atto e ritirare il suo emendamento.

Vengono poi varie aggiunte e proposte che riguardano i 5 ultimi capoversi dell'articolo 26 ora 29. L'onorevole Cibrario vorrebbe sapere se nelle famiglie sono compresi o no i domestici. Gli onorevoli Faina e Dini proporrebbero di sopprimere i 5 incisi lasciando la definizione della famiglia ai regolamenti locali. Nel caso che ciò non si faccia, l'onorevole Faina vorrebbe che si dichiarasse che, nella mezzadria (e ciò in considerazione delle condizioni speciali dell'Italia centrale) nella mezzadria, sotto la denominazione di famiglie s'intendessero comprese tutte le persone che convivono sotto lo stesso tetto e conducono lo stesso podere.

Ora francamente la Commissione non ha ragione di mantenere gli ultimi quattro incisi dell'articolo 26 ora 29: 4 incisi che in sostanza riproducono un emendamento ch'era stato presentato dall'onorevole Curioni. Il primo dei cinque incisi dei quali parlò l'onorevole Faina, la Commissione crede però che debba essere mantenuto indubbiamente, perchè quando noi vogliamo regolare la tassa di famiglia, e diciamo ch'è una tassa di entrata accertata direttamente, dobbiamo stabilire a chi spetta di accertarla.

Dunque indubbiamente bisogna dire: l'accertamento dell'entrata è fatto da una Giunta nominata dal Consiglio comunale.

È indispensabile, altrimenti restiamo nelle condizioni attuali della legge la quale dà facoltà ai comuni d'imporre una tassa di famiglia senza nessun'altra norma.

Quando si vogliono stabilire le norme fondamentali di una tassa per sottrarla dalla specie di licenza che era consentita dal sistema di legislazione finora in vigore, evidentemente bisogna fissare le norme per l'accertamento, perchè è sostanziale. Quanto alla definizione della famiglia la Commissione non ha nessuna difficoltà di ammettere che gli ultimi quattro incisi possano anche essere tolti in quantochè i regolamenti locali, tenendo conto delle condizioni locali, definiranno la famiglia come crederanno più conveniente.

D'altronde la definiscono il diritto civile e la tradizione, ed i comuni potranno quindi avere una norma per stabilire principii che corrispondano agli usi ed alle convenienze locali. Ciò ammesso non avrei alcun bisogno di rispondere ai dubbi sollevati dall'onorevole Cibrario, nè agli altri espressi da altri oratori. Quindi se viene fatta la proposta formale di sopprimere gli ultimi quattro incisi, la Commissione non ha difficoltà di accettarla.

Con ciò credo di avere risposto a tutti gli oratori che hanno preso parte alle discussioni e di avere espresso il parere della Commissione su tutti gli emendamenti che sono stati presentati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

**Cambray-Digny.** Io non avevo chiesto di parlare per rispondere alle obiezioni fatte dal mio amico onorevole Sonnino al mio emendamento, perchè egli stesso aveva detto che riconosceva come negli esempi addotti da lui per combattere la mia proposta, aveva qua e là alquanto esagerato. Ma quando l'onorevole relatore si è riferito completamente e senza riserva a quello che aveva detto l'onorevole Sonnino, ho sentito il bisogno di chiedere il permesso alla Camera di dire due sole parole.

L'onorevole Sonnino mi scusi; ma se egli avesse posto mente alla formola da me proposta, avrebbe veduto che chi, vivendo in campagna, tenesse una stanza in una casa sua, in città, per l'amministrazione dei suoi beni, non sarebbe certamente colpito dalla mia proposta. La mia proposta riguarda quelli che hanno una sede stabile per la famiglia. Ora una stanza per uso di amministrazione non è una sede stabile per la famiglia.

Egli ha detto anche che un deputato sarebbe pregato da tutti i piccoli comuni del suo collegio di lasciarsi iscrivere sui ruoli. Ma questo però non darebbe alcun diritto ai piccoli comuni del collegio di richiedere quote di tassa per quel deputato al comune in cui vivesse, perchè egli non potrebbe avere in ogni piccolo comune una sede stabile in una casa propria o in un quartiere con mobili propri per sè e per la sua famiglia, come si esigerebbe secondo la mia proposta.

Adunque gl'inconvenienti che l'onorevole Sonnino ha voluto segnalare, non si verificherebbero. L'articolo, se fosse accolto, impedirebbe soltanto che le famiglie, le quali di fatto stanno per una parte dell'anno in un comune ove hanno una sede

stabile, profittando abitualmente, o almeno per una parte dell'anno, dei vantaggi e dei servizi che il comune procura, possano poi sottrarsi al pagamento della tassa.

L'onorevole Fagioli ha detto che io mi preoccupavo soltanto del caso eccezionale di qualche gran signore il quale volesse, in questo modo, sfuggire ad una tassa dovuta. E anzi l'onorevole Fagioli ha avuto delle parole severe per stigmatizzare l'atto che da questa ipotetica persona sarebbe compiuto.

Io non credo giusta quella severità dell'onorevole Fagioli. Coloro che profittano di un vantaggio che la legge imperfetta permette loro di procurarsi, non trovo che possano poi giudicarsi così severamente.

Noi, che facciamo le leggi, dobbiamo farle in modo da evitare che queste ingiustizie si possano produrre: non dobbiamo, per respingere la responsabilità di un inconveniente al quale diamo luogo, buttare il biasimo su chi profitta dei nostri errori.

Finalmente l'onorevole Fagioli accennava all'inconveniente grandissimo che risulterebbe dal grande carteggio che si dovrebbe fare fra i diversi comuni. Ma, creda, onorevole Fagioli, che i comuni non si lamenterebbero di questo lavoro così grande che, secondo lui, sarebbe loro addossato; i comuni, nel loro insieme, ci guadagnerebbero un tanto, perchè la tassa maggiore che sarebbe sempre pagata da chi, secondo me, dovrebbe pagarla, darebbe modo a ciascun comune di ricevere ciò che, per giustizia, gli spetterebbe.

Non aggiungo altre parole, per non tediare la Camera.

Insisto nel mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Faina.

**Faina.** Ringrazio la Commissione, perchè ha accettato più di quello che io osava sperare, ossia non solo il mio emendamento, ma la soppressione degli ultimi capoversi.

Io non faccio una formale proposta, ma poichè abbiamo il coltello in mano per rescare tutto ciò che non è necessario, spererei che la Commissione, nell'inciso dove è detto: "L'accertamento dell'entrata è fatto da una Giunta nominata dal Consiglio comunale, composto di non meno di cinque commissari," volesse sopprimere quelle poche parole: "composta di non meno di cinque membri."

È evidente che il numero di cinque sarà il

normale, ma vi sono dei microscopici comunelli, di poche centinaia di anime, ai quali bisognerebbe lasciare libertà di nominare una Giunta che abbia anche un numero di membri minore di cinque. Lasciamoli liberi; non c'è nessuna necessità di stabilire che i componenti la Giunta siano cinque piuttosto che tre, o due.

Spero che la Commissione non avrà difficoltà di accordare questa soppressione da me proposta.

**Presidente.** La Commissione accetta questa proposta soppressiva dell'onorevole Faina?

**Fagioli, relatore.** La Commissione deve far considerare all'onorevole Faina che, per quanto piccolo un comune, cinque persone si possono sempre trovare facilmente. Se lasciamo che se ne possano nominare tre soltanto, la maggioranza sarà di due, e queste due persone potranno disporre della determinazione di una tassa di qualche gravità, perchè l'onere può andare dal mezzo per cento al tre per cento della entrata. Per conseguenza, io pregherei l'onorevole Faina di lasciare la garanzia di cinque commissari.

**Luporini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Luporini.** Vorrei fare una domanda alla Commissione; una domanda semplice che involge un dubbio che mi va per la mente. Vorrei sapere cioè se da questa Commissione, che deve stabilire i redditi dei contribuenti, qualunque sia il numero dei suoi componenti, si dia appello o ricorso, e in caso affermativo a chi debba ricorrersi.

A me parrebbe più conveniente che appello o ricorso ci fosse. Ad ogni modo, propongo il dubbio, e circa lo scioglimento del medesimo ne lascio alla Commissione tutta la responsabilità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Il Ministero, con suo molto rincrescimento, non può accettare l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny; e le ragioni ne sono state già ampiamente svolte. D'altronde, io credo che l'articolo, anche come è stato proposto dalla Commissione, possa valere, acciamente spiegato dal regolamento, ad eliminare parecchi degli inconvenienti ai quali voleva ovviare l'onorevole proponente.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Sonnino, io lo avrei accettato di gran cuore: perchè veramente il concetto fondamentale della legge è di operare una trasformazione graduale della tassa di famiglia, in quella più logica e più giusta del valor locativo; quindi, a me parve e pare più

conveniente ed opportuno che, là dove non sia applicata, nei nostri comuni, nessuna di queste due tasse, si applichi quella del valor locativo, che è la migliore, e non la tassa di famiglia, che è la peggiore. Ma, considerando che bisogna pure rispettare lo stato attuale di fatto, e dissipare qualunque ombra di disparità di trattamento fra i nostri comuni; e dando quel giusto valore, che pur devono avere, alle considerazioni della Commissione; vorrei pregare l'onorevole Sonnino di non insistere.

Sarà cura del Ministero, nel fare i regolamenti esecutivi di questa legge, d'insinuare il concetto fondamentale di essa in modo che si possa fare strada nell'opinione pubblica, e la desiderata trasformazione si operi naturalmente per la natura stessa delle cose, senza nessuna apparenza, neanche lontana, di coercizione, o di menomazione della libertà dei Comuni.

Mi permetto anche di far osservare all'onorevole Sonnino che è preferibile lasciare al ministro delle finanze la facoltà di decidere nelle controversie tra i Comuni, imperocchè tutta la materia tributaria locale è nelle attribuzioni del Ministero delle finanze, e non converrebbe stralciarne questa sola parte. Si tratta di questioni che sorgono nell'applicazione di questa legge, e l'applicazione ed esecuzione di questa legge rientra nella attribuzione, e nella responsabilità del Ministero delle finanze.

Avendo poi la Commissione ritirati i quattro ultimi paragrafi dell'articolo, cadono le osservazioni degli onorevoli oratori i quali avevano presentati dei dubbii, e domandati degli schiarimenti intorno ai medesimi.

Io credo che la Commissione abbia saviamente operato ritirando quegli incisi, imperocchè la legge sarà tanto migliore, quanto sarà meno analitica, quanto scenderà meno a casi particolari.

Conchiudo dunque col pregare la Camera di votare l'articolo della Commissione quale è proposto, con la soppressione degli ultimi quattro incisi.

**Presidente.** L'onorevole ministro accetta quindi la soppressione degli ultimi quattro capoversi e non accetta nessun emendamento.

**Magliani, ministro delle finanze.** Precisamente.

**Presidente.** L'onorevole Sonnino mantiene o ritira il suo emendamento?

**Sonnino.** Lo ritiro.

**Presidente.** Allora rimangono i due soli emendamenti dell'onorevole Cambray-Digny.

Rileggo l'articolo come è stato proposto dalla Commissione d'accordo col Governo :

“ I comuni aventi una popolazione superiore a duemila abitanti possono stabilire una tassa di famiglia, quando non preferiscano la tassa sul valore locativo, non potendo mai le due tasse applicarsi cumulativamente.

“ Potranno comprendersi nei ruoli tutte le famiglie, che abbiano nel comune il domicilio legale e la residenza per la maggior parte dell'anno, quelle che vi risiedono abitualmente anche se abbiano altrove il domicilio legale od elettivo; gli stranieri che vi risiedono.

“ La stessa famiglia non potrà essere mai tassata contemporaneamente in due o più comuni.

“ Sulle contestazioni che possono sorgere fra comuni e comuni deciderà la deputazione provinciale per i comuni appartenenti alla stessa provincia, per gli altri il ministro delle finanze, udito il Consiglio di Stato.

“ La tassa ha per base l'entrata netta presunta delle singole famiglie, da qualunque fonte derivi.

“ L'accertamento dell'entrata è fatto da una Giunta nominata dal Consiglio comunale, composto di non meno di cinque commissari. ”

Gli ultimi cinque capoversi la Commissione, d'accordo col ministro, propone che siano soppressi.

L'onorevole Cambray-Digny, insieme coll'onorevole Torrigiani, propone che, al secondo capoverso si dica :

“ Potranno comprendersi nei ruoli le famiglie che abbiano nel comune il domicilio legale, quelle che vi abbiano la residenza, e quelle che vi abbiano una sede stabile in casa propria o in un quartiere con mobili propri e vi dimorino anche interrottamente per una parte dell'anno. ”

**Cambray-Digny.** Essendo le due parti del mio emendamento intimamente connesse, pregherei venissero sottoposte ai voti complessivamente.

**Presidente.** L'onorevole Cambray-Digny propone inoltre che al terzo capoverso si dica :

“ Quando la stessa famiglia sia tassata contemporaneamente in due o più comuni, la tassa sarà pagata nel comune che applica la tassa maggiore, salvo il diritto negli altri di ripetere da esso la quota che può loro spettare.

“ Sulle contestazioni che possono derivarne fra comuni e comuni deciderà la deputazione provinciale per i comuni appartenenti alla stessa provincia, per gli altri il ministro dell'interno. ”

La Commissione e il Ministero non accettano questi emendamenti dell'onorevole Cambray-Digny.

Li pongo a partito.

Chi li approva, si alzi.

(*Non sono approvati*).

Pongo ora a partito l'articolo 26, ora 29, nel testo concordato fra la Commissione e il Ministero, tranne gli ultimi quattro capoversi, quale ora lo lessi.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo 26 *bis* proposto dall'onorevole Luporini.

**Luporini.** Io non ho proposto nulla; ho domandato solamente una spiegazione che nè il ministro, nè la Commissione mi hanno dato. Tuttavia non intendo di fare proposta alcuna.

**Presidente.** Scusi, onorevole Luporini, l'articolo 26 è stato approvato; ma Ella ha proposto un articolo 26 *bis* ch'è stampato.

**Luporini.** A questo proposito debbo dichiarare che è incorso un equivoco.

Siffatta aggiunta doveva riferirsi all'articolo 27; quindi mi riservo di parlare su detto articolo 27.

**Magliani, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Magliani, ministro delle finanze.** Ho chiesto di parlare per domandare scusa all'onorevole Luporini di non aver risposto alla sua interrogazione. Rispondo ora: la Commissione comunale d'accertamento decide, salvo i ricorsi nel modo che verrà stabilito ne' regolamenti, ed è sempre aperto l'adito all'autorità giudiziaria a coloro i quali credono che sia stata offesa la legge.

**Luporini.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ringrazio.

**Fagioli, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Fagioli, relatore.** Anch'io chiedo scusa all'onorevole Luporini di non avergli immediatamente risposto perchè ormai credevo che l'articolo fosse in votazione.

D'altronde la risposta credeva di potergliela dare all'ultimo articolo, quello in cui si parla dei regolamenti.

Infatti nel testo primitivo del disegno ministeriale era detto che nel regolamento che si dovrà fare per decreto reale, sarebbero stati stabiliti i termini e i modi dei reclami.

In conseguenza, quando saremo all'articolo in cui si parla del regolamento per le varie tasse, allora sarà il caso di vedere se si voglia dare facoltà al Governo di stabilire, per regolamento, i termini e i modi del reclamo, oppure se si debba stabilire per legge la via da seguirsi per il reclamo, le forme e i termini in cui debba esser fatto.

Spero con questo di avere soddisfatto l'onorevole Luporini al quale chiedo nuovamente scusa di non avergli subito risposto, ma, ripeto, credevo di potergli dare questa risposta anche più tardi.

**Parpaglia, (Della Commissione).** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Parpaglia, (Della Commissione).** Credo che non si voglia nulla innovare al riguardo.

Il sistema che vige ora è il seguente: si compila la matricola, dove sono indicati tutti i cespiti rispettivi alle tasse, che si attribuiscono a ciascuna categoria; poi la Commissione esamina questi ruoli e dà il suo parere, non solo, ma modifica anche le classi aumentando e spostando.

Ma dopo questo lavoro della Commissione, si pubblicano i ruoli e rimangono esposti al pubblico per un certo periodo di tempo. È data facoltà ora ai contribuenti di appellarsi e di rimandare i ruoli al Consiglio comunale, il quale dispone poi in definitivo. Ciò però è portato dai regolamenti, che disciplinano appunto questa parte. Quindi credo che non sia intendimento della Commissione di variare, per nulla, tutte quelle garanzie che assicurino la giusta applicazione di questa tassa.

**Fagioli, relatore.** Perfettamente.

**Presidente.** Si dà lettura dell'articolo 27 ora 30, concordato fra il Ministero e la Commissione:

“ Agli effetti della tassa le entrate debbono essere distinte in classi non minori di dieci nè maggiori di quaranta.

“ La tassa sarà stabilita per ciascuna classe in una percentuale della entrata minima compresa nella classe medesima. La percentuale non sarà minore di 0,50 per cento, nè maggiore del 3 per cento.

“ La tassa non potrà superare:

“ Lire 2000 nei comuni di oltre 100,000 abitanti;

“ Lire 1500 nei comuni da 50,001 a 100,000 abitanti;

“ Lire 1000 nei comuni da 20,001 a 50,000 abitanti;



“ Lire 500 nei comuni da 10,001 a 20,000 abitanti;

“ Lire 300 nei comuni da 5001 a 10,000 abitanti;

“ Lire 150 negli altri.

“ Saranno esenti dalla tassa le famiglie che abbiano un reddito inferiore a:

“ Lire 800 nei comuni superiori a 100,000 abitanti;

“ Lire 700 nei comuni da 50,001 a 100,000 abitanti;

“ Lire 600 nei comuni da 20,001 a 50,000 abitanti;

“ Lire 500 nei comuni da 10,001 a 20,000 abitanti;

“ Lire 400 in tutti gli altri.

“ Ogni comune dovrà stabilire, con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il parere della Deputazione provinciale e del Consiglio di Stato:

a) il numero dei membri componenti la Commissione di accertamento;

b) l'aliquota della tassa entro i limiti suesposti.

“ Nello stesso regolamento potranno essere stabilite riduzioni di tassa per le famiglie numerose; la tassa però non dovrà discendere al di sotto di quella fissata per le famiglie poste nella classe immediatamente inferiore. ”

È presente l'onorevole Prinetti? (No!)

Non essendo presente l'onorevole Prinetti, ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

**Cambray-Digny.** Su quest'articolo, avendo la Commissione accettata in gran parte la proposta da me fatta coll'emendamento presentato già da qualche giorno, rinuncio alla parola, salvo a richiederla qualora una discussione avesse luogo.

**Presidente.** L'onorevole Luporini ha presentato un articolo sostitutivo; lo mantiene o no, di fronte alla nuova dizione dell'articolo fatta dalla Commissione?

**Luporini.** A quest'articolo veramente io avea proposto due emendamenti. Sul primo non insisto avendolo già la Commissione accettato, introducendolo nella nuova redazione dell'articolo 27 che si sta discutendo. Ci sarebbe ancora un disparere fra la Commissione e me sul minimo da stabilirsi per la esenzione; ma avendo essa accettata la massima che io proponeva, non intendo di fare alcuna questione su questo punto, ed accetto completamente l'articolo così come ora ci viene proposto.

L'altro mio emendamento non fu accettato dalla Commissione. Esso si compone di quattro

capoversi. Io rinuncio di buon grado ai tre primi ma vorrei pregarla di accettare almeno l'ultima parte del medesimo.

A me pare che la Commissione, nel suo nuovo articolo 27, non abbia incluso l'ultimo capoverso del mio secondo emendamento, il quale dice che ai redditi minimi non potrà mai applicarsi una tassa superiore al mezzo per cento. Credo che la mia proposta non abbia bisogno di un largo svolgimento, perchè una volta che noi stabiliamo un massimo ed un minimo nella tassa da pagarsi e nel reddito imponibile, è naturale che al minimo reddito si debba applicare la minima tassa.

Ho finito.

**Presidente.** Gli onorevoli Maffi ed Armirotti hanno presentato un ordine del giorno su questo articolo. Onorevole Armirotti, ha facoltà di parlare.

**Armirotti.** Vediamo con piacere che il nostro ordine del giorno, presentato insieme ad alcuni altri emendamenti ed articoli aggiuntivi appena distribuita la relazione, è stato in fatto accettato, essendo incluso nella nuova proposta della Commissione ed anche in varie altre proposte sostitutive di altri nostri onorevoli colleghi.

Il nostro ordine del giorno diceva:

“ La Camera intende che nel determinare il reddito minimo imponibile per l'applicazione della tassa di famiglia, col regolamento da farsi dal Consiglio comunale a termini dell'articolo 28, restino esenti i redditi che raggiungono appena il necessario alla vita. ”

Era, per così dire, un voto platonico il nostro, ma a noi sembrò di non poter proporre cosa concreta mancandoci gli elementi per tradurre in una proposta pratica il nostro concetto; tuttavia credemmo necessario affermare almeno questo concetto.

Vediamo invece, e, ripeto, con piacere, che tanto da parte della Commissione e del Governo, come da parte di parecchi altri colleghi, sono venute delle proposte concrete, tra le quali ne troviamo una degli onorevoli Carrozzini e Torraca, che più delle altre si avvicina ai nostri desiderii.

Però osserviamo fin d'ora, sebbene, ripeto, ci manchino gli elementi per poterlo stabilire, che il limite di lire 400 o 500 per i comuni più piccoli ci pare troppo basso.

Accettiamo tuttavia il principio contenuto nella proposta degli onorevoli Torraca e Carrozzini, e ci permettiamo di chiedere loro se non credono di potere rialzare alquanto questo limite mi-

nimo stabilito, con la loro proposta, pei comuni più piccoli.

**Presidente.** L'onorevole Cambray-Digny ha già dichiarato che ritirava il suo emendamento sostitutivo. Gli onorevoli Carrozzini e Torraca hanno pure presentato un emendamento.

Onorevole Carrozzini, ha facoltà di parlare.

**Carrozzini.** Quando fu distribuito il disegno di legge della Commissione, questa materia dei minimi esenti dalla imposta non era regolata in esso ma era lasciata ai regolamenti, che ciascun comune avrebbe deliberato per l'applicazione della tassa di famiglia. Ivi era detto che nel regolamento, i comuni avrebbero determinato un limite minimo esente d'imposta, unico per ogni specie di reddito, derivante sia dal lavoro sia dal capitale o dalla terra.

Allora diversi colleghi presentarono degli emendamenti. C'era fra gli altri un emendamento degli onorevoli Luporini e Cambray-Digny, con cui si proponeva di stabilire nella legge il minimo esente, senza far distinzione fra le varie specie di reddito.

Io invece proposi un emendamento, alquanto differente, parendomi più opportuno stabilire per legge il minimo esente d'imposta, soltanto in ordine ai redditi derivanti dal lavoro; mentre si poteva lasciare ai comuni la cura di stabilire il minimo esente, pei redditi provenienti dalla terra e dal capitale.

E quest'ultimo, secondo il mio avviso, avrebbe dovuto mantenersi più basso del primo.

La Commissione ed il ministro, accolsero il concetto dell'onorevole Cambray-Digny e dell'onorevole Luporini, perchè l'articolo 27, che ora essi propongono non è che la traduzione di quel concetto, e modificarono in conseguenza la loro prima proposta.

Ora io mi permetto di osservare che, quando una Commissione parlamentare fa delle proposte, d'accordo col ministro, e vi sono diversi emendamenti, informati a concetti diversi, allora non deve la Commissione modificare le sue proposte, se non in seguito al risultato della discussione parlamentare, la quale soltanto può chiarire quale dei diversi concetti sia più opportuno di accettare.

Nessuna modificazione deve essere l'effetto, dirò così, di accordi, e di transazioni con i vari proponenti gli emendamenti.

Mi perdoni l'onorevole Commissione, ma, mi pare che in questa faccenda il metodo seguito non sia stato molto regolare.

Chechè sia di ciò, io mi trovo adesso di fronte all'articolo 27, nel quale si è accettato il concetto

dell'onorevole Cambray-Digny, e mi trovo di dover discutere tale concetto in confronto al mio. Ora innanzi tutto io farò notare che nella nostra legislazione finanziaria non ci sono dei precedenti, a favore delle idee, messe innanzi dagli onorevoli Cambray-Digny e Luporini, ed accettate dalla Commissione...

**Luporini.** Chiedo di parlare.

**Carrozzini.** ... ma ci sono bensì dei precedenti, ossia delle disposizioni in altre leggi generali di imposte, che sanzionano il mio concetto.

Di fatti come, da noi, è ordinata l'imposta di ricchezza mobile?

I redditi che derivano da capitali sono soggetti all'imposta qualunque sia la loro cifra; mentre i redditi, che derivano dal lavoro, ed i redditi misti, nei quali concorre il capitale ed il lavoro, non pagano se non quando raggiungono lire 400, ed inoltre sono censiti non secondo il loro valore integrale, ma con la diminuzione di due ottavi, o di tre ottavi o anche della metà, secondo la varia categoria alla quale appartengono.

Si fa luogo dunque ad una prima riduzione nel fissare la cifra imponibile del reddito e poi, fino a lire 400, sono esenti da imposta; da lire 400 a 800 sono tassati con una riduzione, che scema a misura che il reddito è più elevato.

La nostra imposta generale di ricchezza mobile dunque ammette il principio che ci debba essere un minimo esente da imposta, unicamente per i redditi derivanti dal lavoro, ed anche quando questi redditi superano quel minimo la legge continua a favorirli, perchè non li colpisce che in parte sino alla somma di lire 800.

Dunque io dico che la Commissione non ha potuto ricavare il suo principio dalle leggi generali d'imposta. Anzi le nostre leggi d'imposta stabiliscono delle massime diverse.

Ma, mi si potrà dire, che qui si tratta di tributi locali, e le massime che valgono per le imposte dello Stato, non possono valere per le imposte locali. Io però mi permetto di replicare che in verità questa tassa di famiglia, come è stata ordinata dalla Commissione, non è più un istituto locale, non è più l'antica tassa di famiglia così come era ordinata nei nostri regolamenti e nelle nostre leggi anteriori. Questa era veramente una imposta locale, a base di agiatezza, applicata con criteri discrezionali dalle autorità locali, che secondo la varia condizione economica delle famiglie, le distribuivano in classi, e ciascuno pagava il tributo assegnato alla sua classe, che ordinariamente era tenue; giacchè io credo che, in

condizioni ordinarie, esso non cecede, per la classe più elevata, le lire 100.

Ora invece noi abbiamo dinanzi un'imposta perfettamente diversa, un'imposta a base di reddito, con una percentuale la quale può arrivare fino al 3 per cento, che non è poi una percentuale troppo bassa per un'imposta che colpisce tutti i redditi. Non si tratta qui dunque più dell'antica tassa di famiglia, della quale è rimasto il solo nome, ma piuttosto di una tassa generale sulla rendita, che si avvicina più all'indole di una tassa di Stato anzichè a quella di un tributo locale.

Io ho perciò il diritto di esaminarla coi concetti e coi principii che informano le tasse di Stato, e soprattutto quello di richiedere, nell'ordinamento di questa tassa, l'applicazione di certi principii di giustizia generale, che debbono informare ogni specie di tributi, spettino allo Stato o ai corpi locali.

Dunque l'argomento di analogia che io deduco dalla legge di ricchezza mobile non può essere respinto.

Vediamo se nell'autorità della scienza, degli scrittori, ai quali ci rimanda l'onorevole relatore Fagioli si possa trovare qualche cosa che risponda al concetto accettato dalla Commissione.

L'onorevole Fagioli cita fra gli altri nella relazione, il Leroy Beaulieu dove, egli dice, si possono trovare utili nozioni sull'argomento, ma dove, invece il più delle volte non si trova che la confutazione dei principii seguiti in questo disegno di legge. Due massime invero egli pare che ammetta, o cioè: che la tassa generale sulla rendita non debba colpire con la stessa aliquota il frutto del lavoro e i redditi mobiliari o fondiari, e che il minimo esente da imposta debba essere differente per le due categorie di redditi.

Dove invero parla delle difficoltà che s'incontrano per dare un buono assetto a questa tassa, l'illustre economista così si esprime:

“ Non si tratta soltanto di constatare tutte le rendite: bisogna anche colpire le une e le altre conformemente ai principii di giustizia.

“ Ora quali sono qui i principii di giustizia?

“ La tassa generale sulla rendita deve domandare una quota minore alle rendite aleatorie, che possono mancare, al prodotto personale del lavoro, ed una quota maggiore alle rendite fisse, certe, perpetue, che derivano dal capitale accumulato. ”

In seguito dice che, perchè la giustizia sia salva, questa aliquota per i redditi derivanti dal

lavoro dovrebbe essere di un terzo ed anche di una metà inferiore a quella, che colpisce i redditi di altra specie.

Dove parla del minimo esente da tassa, egli dice che nei paesi nei quali la proprietà è molto ripartita, dove i capitali sono nelle mani di molti, perchè la tassa sia efficace e produttiva, codesto minimo dovrebbe non esser molto alto. È naturale; perchè in questi paesi dove la ricchezza è ripartita fra molte piccole fortune, se voi codeste fortune le escludete tutte, l'imposta non potrà essere feconda e produttiva. E così l'insigne scrittore, parlando della Francia, accenna a coloro che propongono per limite minimo un reddito di lire 250. Senonchè, egli soggiunge, tale cifra minima non sarebbe plausibile per i salari e per i redditi che hanno origine dal lavoro. I suoi principii, dunque, per questa parte, non pare che siano molto in armonia con quelli del ministro e della Commissione.

Io non trovo dunque che qui l'autorità del Leroy Beaulieu sia stata opportunamente invocata dal relatore e che nell'opera di quell'insigne economista si possano trovare degli argomenti, che si prestino a sostenere la sua tesi. Venendo poi ad osservazioni più pratiche, quando noi accettiamo il concetto della Commissione, che cioè il minimo esente da imposta debba essere lo stesso, per qualunque reddito, ne risulterà questo: o voi questo minimo lo mantenete ad una cifra troppo bassa, e allora voi colpirete i salari, che sono strettamente necessari alla vita; il che è una ingiustizia, perchè un operaio, che lucra tanto quanto è sufficiente per la sua alimentazione, non deve essere colpito da tassa: ovvero, voi eleverete questo minimo, e allora escluderete dall'imposta molti contribuenti, che dovrebbero sottostarvi.

Così, nella scala della Commissione, per esempio, il minimo di lire 800, nelle grandi città, dai 100,000 abitanti in su, è troppo basso per lavoratori, perchè, in quelle città, non c'è operaio che non lucri più di 800 lire. Ne si può dire che a Milano o a Roma o a Napoli, ad un operaio, per vivere con la famiglia, bastino 800 lire. E così voi colpirete il salario, che è necessario per soddisfare i primi bisogni della vita. Invece, in un piccolo comune il minimo di 400 lire, ritenuto dalla Commissione, può esser sufficiente per lavoratori, ma, applicato a tutti, renderà l'imposta sterile ed infruttuosa, ed avremo questo che nei piccoli comuni rurali, per quali precisamente la tassa di famiglia è stabilita, quando voi avrete esclusi tutti i proprietari, che non hanno una rendita maggiore di lire 400, i piccoli industriali, gli speculatori ec-

cetera, la tassa si ridurrà a pochissimi. Essa non colpirà che pochi proprietari.

E così verrà ad essere frustrato uno degli scopi principali, che questa legge si propone di raggiungere, quello, cioè, di tutelare un poco meglio la proprietà fondiaria e di frenare la tendenza che si era manifestata nei comuni, di aggravare soverchiamente i centesimi addizionali sull'imposta fondiaria.

Col vostro minimo di lire 400, escludendo tutte le piccole fortune, questa tassa ricadrà unicamente sui grossi proprietari; in altri termini, sarà un duplicato della imposta fondiaria. Allora, tanto valeva lasciar liberi i comuni di elevare i centesimi addizionali.

Un'altra osservazione mi sembra di una certa importanza. Quando si tratta di redditi derivanti dalla industria, dai capitali, è noto, e l'onorevole ministro lo sa, che noi ci troviamo in presenza di redditi molto facilmente occultabili. Se i redditi mobiliari potessero esser tutti accertati, nelle loro cifre vere, dalla amministrazione finanziaria, l'onorevole ministro non avrebbe probabilmente bisogno di proporci nuove leggi d'imposta. Ora, se voi, in un piccolo comune, direte che tutti coloro, i quali non hanno un reddito maggiore di lire 400, non saranno soggetti alla tassa di famiglia, allora io metto pegno che anche quelli che ne hanno uno molto maggiore troveranno modo di sottrarsi a questa tassa; perchè dimostreranno che il loro reddito non è superiore a lire 400. Giacchè è noto che alcuni redditi non possano essere riscontrati, verificati; e sfuggono perciò alla vigilanza delle autorità che debbono applicare la imposta. E questa sarà anche una conseguenza dell'aver voluto stabilire un minimo identico per tutti i cespiti.

Probabilmente, se voi aveste lasciato ai comuni di stabilire il minimo nei loro regolamenti, essi non lo avrebbero, specialmente i piccoli comuni, portato al di là di 100 lire; la tassa così sarebbe stata più fruttuosa. I comuni avrebbero tenuto conto di tante condizioni, che noi non possiamo determinare *a priori*. L'agiatezza, per esempio, ed i criterii di esenzione da una tassa sono relativi, e mutano da un luogo all'altro. Ci sono dei comuni nei quali l'individuo che ha 400 lire, anche meno, di reddito fondiario, si ritiene come una persona agiata, mentre in altri paesi quella non potrebbe essere che una miseria.

I comuni avrebbero altresì tenuto conto, nel redigere i loro regolamenti, di tanti dati di fatto, che la Commissione non ha potuto tener presenti. Avrebbero, per esempio, veduto quale influenza

poteva esercitare, sulla produttività dell'imposta, la determinazione del minimo in una somma piuttosto che in un'altra; cose tutte che la Commissione non ha potuto studiare in questi pochi giorni.

Insomma, vi è un complesso di criterii che a noi sfuggono, e che non sarebbero certamente sfuggiti ai comuni, nell'ordinare i loro regolamenti.

Io credo dunque che sarebbe stato più regolare di abbandonare tutta questa materia ai comuni, limitandoci noi a sancire, nella legge, un principio generale di giustizia, che cioè il salario strettamente necessario alla vita non possa, in niun caso, sottoporsi alla tassa.

Quanto al resto, ripeto, i comuni avrebbero statuite delle norme più razionali, e soprattutto, più conformi alle loro condizioni speciali, che sono tanto differenti da una regione all'altra d'Italia.

Mi pare di aver detto abbastanza per giustificare la mia proposta, epperò, senza più oltre annoiare la Camera, pregherei il ministro e la Commissione di voler accettare il mio emendamento, col quale il limite di esenzione è fissato solo per le famiglie che vivono esclusivamente del lavoro; ed è fissato in cifre più plausibili che non siano quelle determinate nel disegno di legge. Per il rimanente si ritornerebbe al primitivo concetto del Governo e della Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Mi permetta la Camera due parole per dissipare i dubbi che possono nascere dalle lunghe osservazioni dell'onorevole Carrozzini.

Per parte mia io non potrei accettare il sistema che egli ha sostenuto e svolto innanzi alla Camera: io non posso ammettere un parallelo fra la tassa di famiglia e l'imposta governativa di ricchezza mobile.

Qualunque analogia si voglia desumere dalla imposta governativa di ricchezza mobile per la tassa di famiglia, dovrei respingerla perchè assolutamente contraria al concetto fondamentale delle proposte del Governo.

L'imposta governativa sulla ricchezza mobile ci accerta in modo diretto rispetto ad ogni contribuente; onde si possono discriminare i vari redditi delle varie categorie; il reddito che deriva dal capitale, quello che deriva dal capitale associato al lavoro, quello che deriva dal solo lavoro.

Ma la tassa di famiglia colpisce la rendita tutta quanta e da qualunque fonte derivi; lo dice espressamente un articolo che la Camera ha già

votato. E questo perchè? perchè la tassa di famiglia non colpisce direttamente la rendita; ma trae dalla spesa un elemento indiziario per desumere la maggiore o minore agiatezza del contribuente: è una tassa indiziaria, basata sul fatto della spesa che il contribuente fa in un comune; dal suo modo di vivere, dai godimenti maggiori o minori che egli trae dai luoghi dove abita: da tutto ciò si desume la maggiore o minore somma di ricchezza che egli possiede: secondo questi indizi lo si colloca in una classe o in un'altra.

Secondo il sistema dell'onorevole Carrozzini ogni comune dovrebbe fare lo stesso lavoro che fa la finanza per accertare l'imposta di ricchezza mobile: dovrebbe la Commissione comunale accertare i redditi delle varie categorie con diverse schede, e poi applicare le rispettive aliquote, e stabilire i minimi e i massimi secondo la discriminazione de' vari redditi.

Ora pare egli possibile all'onorevole Carrozzini ed alla Camera introdurre questa complicazione di meccanismo anche nell'amministrazione comunale?

Tanto varrebbe allora il dare ai comuni la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali alla imposta di ricchezza mobile: sistema che noi non abbiamo voluto accettare e che il Parlamento credo respingerebbe.

Quindi non confondiamo imposta con imposta; e non facciamo citazioni di economisti che si riferiscono ad imposte governative generali, per applicarle alle imposte locali.

Qui si tratta di un'imposta indiziaria, la quale non colpisce la rendita in un modo diretto; non si tratta di accertare questa rendita e di distinguere secondo le sue varie fonti, ma si tratta di desumere un criterio indiziario della ricchezza dei cittadini, principalmente dalla somma delle spese che essi fanno nei vari comuni.

Ecco perchè è assolutamente impossibile dal punto di vista teorico e pratico la distinzione della quale ha parlato l'onorevole Carrozzini.

Egli non vorrebbe determinare i minimi in questa legge, ma vorrebbe invece lasciare al comune di determinarli; ed io convengo che è un sistema plausibile il suo, ma qualora si volesse lasciare ai comuni la facoltà di stabilire questi minimi, bisognerebbe lasciarla intera, senza distinguere rendita da rendita, fonte da fonte d'entrata.

Però io accettai il concetto della Commissione di determinare i minimi per legge, perchè mi pare conveniente di far cessare gli arbitrii, e le va-

rietà di criteri che sogliono predominare in questa materia fra comune e comune.

Ad ogni modo torno a dire che, se dovesse prevalere l'idea di lasciare ai comuni la determinazione del minimo, bisognerebbe lasciarla indistintamente questa facoltà, senza discriminare le varie fonti di entrata, perchè qui non si tratta di una vera e propria tassa sull'entrata, ma piuttosto di una tassa commisurata sulle spese, dalle quali si desume l'indizio della ricchezza dei cittadini.

Dopo queste brevi spiegazioni, io voglio sperare che l'onorevole Carrozzini non insisterà nel suo emendamento.

**Presidente.** Onorevole Dini, Ella aveva presentato un'aggiunta; la mantiene?

**Dini.** La Commissione l'ha già accettata.

**Presidente.** Dunque non ha più ragione di essere.

**Dini.** Non ho più ragione di parlare su quell'aggiunta, ma poichè ho facoltà di parlare, pensando che ora è nata questione se si possono o no presentare reclami intorno agli accertamenti dell'entrata che saranno fatti dalla Giunta, parmi che si debba stabilire per legge e nel modo il più esplicito, che questi reclami possano effettivamente farsi da coloro che si credono lesi dell'operato della Giunta. Sarebbe strano che contro gli accertamenti non vi fosse diritto ad appello, e vi fosse solo il ricorso ai tribunali.

Perciò proporrei, e spero che la Commissione e il Ministero accetteranno, che l'alinca del presente articolo che è contrassegnato con la lettera *a* fosse modificato dicendo che " nel regolamento sarà fissato il numero dei membri componenti la Giunta d'accertamento e saranno fissate le norme pei reclami che potranno essere presentati contro l'operato di essa " e a rendere più chiare le disposizioni dell'alinca *b* alle parole " aliquota delle tasse " sostituirei le altre " la percentuale della tassa per ciascuna classe. "

Propongo dunque in conclusione che agli indicati alinea *a* e *b* siano sostituiti i seguenti:

*a)* Il numero dei membri componenti la Giunta d'accertamento, e le norme pei reclami che potranno essere presentati contro l'operato di essa;

*b)* La percentuale della tassa per ciascuna classe entro i limiti suesposti.

**Presidente.** Onorevole Carrozzini, mantiene il suo emendamento?

**Carrozzini.** Chiederei di parlare.

**Presidente.** Ma veniamo ai voti; la Camera è

già molto stanca di questa discussione e non a torto...

**Carrozzini.** Ecco, a me non pare esatto il concetto dell'onorevole ministro sulla tassa di famiglia, quale è stata determinata da questa legge, perchè io non credo che i comuni si limiteranno, applicando questa tassa, a presumere il reddito del contribuente deducendolo dalla spesa. Questa sarebbe la tassa del valor locativo.

Ma siccome nell'articolo 26 è detto che " la tassa ha per base l'entrata netta presunta delle singole famiglie da qualunque fonte derivi " così la tassa di famiglia colpisce tutte le entrate nette presunte in una famiglia.

Ora io credo che, in base a questo articolo, i comuni potranno dedurre questa entrata netta non solo dalla spesa del contribuente, ma da tutte quelle fonti di *informazioni*, delle quali possono disporre, tasse, registri censuari, ecc.

Ora io non trovo che sia esatto da questo punto di vista il pensiero dell'onorevole ministro.

Del resto, poichè io non ho fede che la mia proposta venga accolta, dal momento che ministro e Commissione vi si oppongono, io la ritiro.

**Presidente.** Onorevole Luporini, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Luporini.** Onorevole presidente, mi pareva che la Commissione avesse accettata la mia proposta...

**Presidente.** Ma cosa vuole?

La Commissione accetta tutto e non accetta nulla!...

**Fagioli, relatore.** Scusi, onorevole presidente, la Commissione non ha avuto agio di parlare su questo articolo e quindi non ha dichiarato se lo accetta o lo respinge.

Ora la Commissione dichiara che respinge tutti gli emendamenti meno quello dell'onorevole Luporini e quello all'ultimo capoverso, che fu svolto testè dall'onorevole Dini.

**Presidente.** Dunque la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Dini?

**Fagioli, relatore.** La Commissione accetta che alla lettera *a* di quest'articolo che si discute dopo le parole: " il numero dei membri componenti la Commissione d'accertamento " si aggiungano quelle proposte dall'onorevole Dini " i termini ed i modi dei reclami che potessero essere presentati contro di esso. "

**Presidente.** L'onorevole Dini propone e la Commissione accetta che alla lettera *a* dell'articolo in discussione dopo le parole " il numero dei membri componenti la Commissione di accertamento " si

aggiunga: " i termini ed i modi dei reclami che potessero essere presentati contro di esso. "

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Luporini che è stampato.

**Luporini.** Io ho ritirato i tre primi capoversi del mio emendamento, quanto al quarto mi pare che la Commissione lo accetti, in caso contrario lo ritiro.

**Fagioli, relatore.** La Commissione dichiara che insieme all'emendamento dell'onorevole Dini accetta pure l'ultimo capoverso dell'emendamento dell'onorevole Luporini.

**Presidente.** Dove deve essere collocato questo emendamento?

**Fagioli, relatore.** In fine dell'articolo; è un'aggiunta.

**Presidente.** Dunque la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Luporini e quello dell'onorevole Dini.

E l'onorevole Carrozzini mantiene o ritira il suo emendamento?

**Fagioli, relatore.** Lo ha già ritirato.

**Presidente.** Allora non rimane nessun altro emendamento, poichè l'aggiunta dell'onorevole Luporini è accettata, e l'emendamento dell'onorevole Dini pure.

Pongo a partito l'articolo così modificato.

(È approvato).

Art. 28 ora 31 concordato tra il Ministero e la Commissione.

" I comuni nei quali è in vigore la tassa di famiglia o quella sul valore locativo dovranno entro l'anno 1891 modificare i loro regolamenti in conformità alle disposizioni della presente legge. I comuni nei quali si trovino cumulativamente applicate la tassa di famiglia e quella sul valore locativo, dovranno entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge uniformarsi alle disposizioni della stessa concernenti il divieto del cumulo delle due tasse. "

L'onorevole Plebano aveva presentato un emendamento a questo articolo.

**Plebano.** Poichè la Commissione ha accettato nella sostanza col suo articolo concordato il concetto che ispirava la mia proposta essa non ha più ragion d'essere ed io la ritiro.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 28 ora 31.

(È approvato).

Art. 29. Questo articolo sta come era proposto nel progetto primo della Commissione?

**Fagioli, relatore.** Come è adesso a pagina 20. Articolo concordato.

**Presidente.** Un momento. L'articolo 28 l'abbiamo votato, l'articolo 29...

**Fagioli, relatore.** È soppresso.

**Presidente.** Dunque la Commissione consente a questa soppressione.

“ La tassa sul bestiame ecc. ” è questo l'articolo aggiuntivo?

**Fagioli, relatore.** L'articolo aggiuntivo è quello che si trova alla fine della pagina 20 degli emendamenti stampati.

“ La tassa sul bestiame sarà pagata, ecc. ”

**Presidente.** Articolo aggiuntivo concertato tra il Ministero e la Commissione.

“ La tassa sul bestiame sarà pagata nel comune, sul cui territorio il bestiame risiede per tutto l'anno, o per una parte di esso.

“ Quando il bestiame risieda in uno o più comuni per una parte dell'anno, la tassa sarà pagata in ciascuno di essi in ragione del tempo della permanenza.

“ La permanenza per un tempo minore di un mese non vale agli effetti della tassa.

“ I regolamenti per la applicazione di questa tassa saranno deliberati dai Consigli comunali ed approvati con decreto reale, sentiti la Deputazione provinciale ed il Consiglio di Stato. ”

Su questo articolo sono stati presentati 3 articoli aggiuntivi:

Uno è dell'onorevole Salandra.

L'onorevole Salandra ha facoltà di parlare.

**Salandra.** Veramente io avevo presentato quest'articolo aggiuntivo, che non era nel disegno di legge.

Quest'articolo consta di 4 commi.

I tre primi sono stati quasi riprodotti nell'articolo del Ministero e della Commissione, quindi nella speranza che la Camera faccia loro buon viso, io non insisto a spiegarli.

Il quarto comma dell'articolo, da me proposto, è diverso dal quarto comma dell'articolo della Commissione.

Esso ha lo scopo di porre un limite massimo, preciso, alla tassa sul bestiame.

Non è questo un problema facile a risolvere, perchè questa tassa sul bestiame può avere forme diverse a seconda dei diversi comuni.

Quindi ho proposto:

“ La tassa sul bestiame non può essere applicata in una misura maggiore del 10 per cento del reddito netto medio di ogni capo di bestiame,

secondo che è determinato nella provincia agli effetti della imposta di ricchezza mobile. ”

Ciò che io propongo mi sembra assai pratico.

In ogni provincia vi è una parte del bestiame, che non appartiene ai proprietari delle terre, e che è soggetta alla tassa di ricchezza mobile.

Quindi la Commissione provinciale, che applica la tassa di ricchezza mobile, stabilisce un reddito netto medio, da attribuirsi a ciascun capo di bestiame.

Ora, è evidente la convenienza di prendere questo reddito netto medio come criterio anche per l'imposta comunale.

La tassa di ricchezza mobile si paga per 6 ottavi, vale a dire dal reddito netto medio si detraggono 2 ottavi per farne il reddito imponibile.

Applicando questo stesso sistema la tassa del bestiame potrebbe equivalere a centesimi addizionali della ricchezza mobile.

Ad ogni modo anche così non si farebbe altro che imporre un limite che molti comuni trascendono, perchè vi sono comuni nei quali la tassa del bestiame equivale al 20 e al 30 per cento sul reddito imponibile per la ricchezza mobile.

Ecco spiegato sommariamente, perchè non è il caso a quest'ora di spiegarli a lungo, il comma ultimo, che è il solo che differisca da quello della Commissione.

**Presidente.** Dunque, onorevole Salandra, Ella ritira i tre primi commi del suo emendamento, e mantiene solo l'ultimo.

**Salandra.** Precisamente.

**Presidente.** Anche l'onorevole Sonnino ha presentato un articolo aggiuntivo?

**Sonnino Sidney.** Comincerò dal dire che questo mio articolo aggiuntivo non dovrebbe trovar posto in fine della legge, ma dovrebbe essere posto subito dopo l'articolo 22.

Osserverò poi che ieri il mio articolo appariva stampato tra quelli già accettati dal Ministero e dalla Commissione; e oggi non più.

Voglio credere che la omissione odierna sia stata involontaria, oppure che dipenda da qualche leggero dissenso insorto nella Commissione sopra questioni di forma, nel qual caso sarebbe facile trovare il modo di accordarsi.

Io vi raccomando vivamente questo articolo di cui il senso e lo scopo sono così chiari, che non richiedono lungo svolgimento o motivazione. Si tratta di un'opera di carità per impedire che la tassa sulle bestie da soma e sul bestiame si possa applicare, come pur troppo si fa ora in certi comuni, su quei poveri contadini che hanno un solo

animale. È quasi un minimo d'imposizione che si stabilisce per queste tasse come si è fatto per le altre. Ora accade che un povero contadino, il quale ha un solo asinello, che gli è quasi di necessità per recarsi al lavoro, deve spesso volte pagare 3 lire di tassa per questa sua unica e misera proprietà, che è per lui un necessario strumento di lavoro; e ciò in più di quanto paga per focatico e per dazio-consumo.

E come curiosità dirò alla Camera che in tutto il Regno le tasse comunali sui soli asini superano di 40,000 lire il provento di tutte quante le tasse comunali scolastiche. (*Si ride*).

Il mio emendamento restringe l'esenzione a coloro soltanto che vivono del loro lavoro manuale e possiedono un solo animale. Sono piccole cose che fanno anche ridere, ma credete che queste oppressioni oscure e ignorate sono anche pur troppo vere e dolorose. Raccomando quindi il mio emendamento al cuore del ministro e della Commissione.

Desidero poi proporre che venga tolta la parola "agricolo", dove dice bestiame, perchè inutile e non adoperata dalla Commissione nell'articolo precedente.

**Presidente.** V'è un'altro articolo dell'onorevole Mazza, ma sembrami che possa essere discusso dopo perchè non ha punto che fare con l'articolo che si discute.

Invito intanto l'onorevole relatore ad esprimere il suo avviso sull'articolo dell'onorevole Salandra e su quello dell'onorevole Sonnino.

**Fagioli, relatore.** Io vorrei pregare l'onorevole Sonnino e gli altri colleghi che hanno firmato la proposta di volerla ritirare perchè guasterebbe, se accolta, l'economia della legge. Noi abbiamo cercato di regolare certi tributi locali, ma non tutti.

Quel tributo locale sulle bestie da tiro, da sella e da soma non è stato regolato nella presente legge: noi lo abbiamo lasciato come si trova nella legge 20 marzo 1865. Non c'è la necessità di legiferare su tutto. Il suo emendamento, onorevole Sonnino, non sarebbe che l'aggiunta di una tassa sulla quale nulla abbiamo detto, e sulla quale sarebbe necessario entrare a discutere e stabilire altre norme.

Io spero quindi che l'onorevole Sonnino vorrà accogliere la domanda che gli rivolgo pregandolo di ritirare la sua proposta.

Quanto alla proposta dell'onorevole Salandra, debbo dichiarare francamente che non sono riuscito a comprenderne la portata.

Secondo la Commissione la tassa sul bestiame

è sostanzialmente una tassa sopra un determinato capitale in bestiame.

Il concetto di stabilire un massimo di questa tassa è un concetto che può andare, ma allora bisogna determinarlo in ragione del valore dei capi di bestiame e come si è fatto nel disegno di legge della Commissione di cui era relatore il Pallieri, cioè di stabilire una tassa per ogni capo di bestiame in ragione del valore. Ma volerla stabilire in ragione del reddito netto medio di ogni capo di bestiame, secondo che è determinato nella provincia agli effetti della imposta di ricchezza mobile, per me esce affatto dal concetto della tassa, ed io non mi saprei al momento rendere ragione degli effetti che praticamente può portare. Per conseguenza io mi trovo nella necessità di respingere l'emendamento dell'onorevole Salandra. Altro non ha da dire la Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

**Sonnino Sidney.** Siamo proprio all'ultimo articolo, quindi non ho scrupolo di annoiare la Camera per altri cinque minuti.

Io prego la Commissione di non rifiutarsi ad inserire questo articolo nella legge. Noi abbiamo regolato vari casi circa la tassa sul bestiame. Anche questi minimi d'imposizione credo si debbano regolare per legge piuttosto che per regolamento. Anche con la tassa sul bestiame si gravano gli asini e i muli dei contadini. Si tratta qui di stabilire un minimo d'imposizione; si tratta del modo di esentare dalla tassa della gente che noi abbiamo compresa negli altri minimi d'esenzione, ma che resterebbe colpita sotto la forma della tassa sul bestiame o di quella sulle bestie da soma.

Non comprendo l'opposizione; non comprendo perchè si vorrebbe rifiutare una simile garanzia in una legge di questa specie. Prego quindi il ministro e la Commissione di non volersi ostinare nel rifiuto. La proposta di per sè stessa apparisce poca cosa ma, come difesa del povero, non è da disprezzarsi in molte provincie del Regno.

Alcuni colleghi poi mi pregano di aggiungere alla mia proposta anche l'esenzione di chi ha un solo cavallo. Per parte mia non ci avrei difficoltà.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

**Salandra.** Io non credo che sia il momento di insistere per il comma 4º del mio articolo aggiuntivo, perchè credo che la Camera non sia in condizioni di sentire una discussione tecnica quale è quella che sarebbe necessaria per spie-



gare ciò che al relatore non è parso chiaro sul criterio della tariffa.

Però dichiaro francamente che tutto quello che abbiamo fatto, comunque utile per la tassa del bestiame, non avrà gran valore se non si pone il massimo della tariffa.

Detto questo non insisto e ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Sonnino ritira il suo emendamento?

**Sonnino Sidney.** Io insisto e invoco l'aiuto del ministro delle finanze che mi si è dichiarato favorevole.

**Presidente.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io sono disinteressato; pur nondimeno pregherei la Commissione di accettare questo emendamento perchè mi pare che sia proprio innocuo e ispirato da un concetto umanitario. Se la forma non piace si potrà cambiare qualche parola. Naturalmente non voglio creare un dissidio tra Ministero e Commissione, ma se la mia voce potesse avere influenza pregherei la Commissione di accettarlo.

**Presidente.** L'onorevole Sonnino non insiste nel suo emendamento?

**Sonnino.** Insisto; è accettato dal Governo!

**Presidente.** Va bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzi. Poi verremo ai voti.

**Luzi.** Domando soltanto uno schiarimento, perchè può nascere un dubbio riguardo alla parola *risiede*, che si legge in questo articolo.

Tante volte il bestiame, che risiede in un comune, può andare a pascere nella montagna di un paese vicino.

Questi casi sono frequentissimi nelle montagne dell'Appennino, del quale io sono pratico.

Per conseguenza, pregherei la Commissione di dare la vera e giusta interpretazione alla parola *risiede*, perchè nella maggior parte delle tenute di montagna, il bestiame passa da un comune all'altro, ed allora nascono liti dispendiose fra i comuni; liti delle quali io sono stato tante volte testimone.

Io vorrei che si trovasse modo di fare che queste liti si evitassero d'ora in avanti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito.

**Lovito.** Io mi sono, in altra occasione, discutendosi questa legge, rivolto, sebbene inutilmente, all'onorevole ministro delle finanze, e, più che inutilmente, all'onorevole presidente della Commissione, il quale, appartenendo alla mia pro-

vincia, intende precisamente l'obiezione che io faceva alle disposizioni di questo articolo.

Gl'inconvenienti che io segnalavo a proposito della tassa sul bestiame, si riferivano principalmente a quelle provincie, dove c'è l'abitudine dell'emigrazione, nell'inverno, dalla montagna alla marina, e nell'estate, dalla marina alla montagna del bestiame agricolo. Il più delle volte avviene che il bestiame, che dalla marina va alla montagna appartiene a un proprietario che non è cittadino del comune, dove il bestiame va a pascolare; ed allora il comune grava enormemente la mano sulla tassa del bestiame, appunto perchè grava con ciò il cosiddetto *forestiere*.

Lo stesso avviene della emigrazione in senso inverso.

A questo inconveniente fino a che dura la tassa altro rimedio non v'è che la limitazione della tassa.

Ora, la Commissione, ha detto che non intendeva la limitazione proposta dall'onorevole Salandra: perchè non avrebbe potuto valutarne la portata.

E sta bene: l'onorevole relatore non ha compreso la portata di questa limitazione; ma allora mi rivolgo all'onorevole ministro e all'onorevole presidente della Commissione, e dico: se non vi persuade la limitazione (che sarebbe l'unico rimedio) proposta dall'onorevole Salandra, quale è l'altro rimedio che voi proponete a questo inconveniente segnalatovi? Ha modo l'onorevole ministro di provvedere col regolamento che dovrà fare in esecuzione di questa legge?

Se sì, lo dichiaro; ma, non è sufficiente rispondere che l'emendamento dell'onorevole Salandra è tale, che la portata sua non si può, su due piedi, misurare.

**Lacava.** (*Presidente della Commissione*). Chiedo di parlare.

**Lovito.** Ci vuole qualche cosa di più.

Il capitale investito nell'industria della pastorizia è stato già colpito dalla tassa sulla ricchezza mobile ovvero sull'industria agricola, adesso viene ad essere nuovamente tassato, e senza alcun limite, dai comuni, e dai comuni che non sono interessati; perchè sono comuni dove non risiede il proprietario del bestiame. Quindi, il bestiame si tassa enormemente: perchè appartiene al così detto *forestiere*. Dunque, se il correttivo suggerito dall'onorevole Salandra non vi persuade, abbiate la pazienza di proporre un altro.

**Presidente.** Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Vorrei osser-

vare tanto all'onorevole Lovito, quanto all'onorevole Salandra, che in questo articolo è scritto:

“ I regolamenti per la applicazione di questa tassa saranno deliberati dai Consigli comunali ed approvati con decreto reale, sentiti la Deputazione provinciale ed il Consiglio di Stato. ”

Ora, la parte principale di un regolamento di questa natura consiste appunto nel determinare la misura della imposta; quindi, il massimo e il minimo di questa imposta.

Dunque io credo che si possa lasciare questa materia al regolamento senz'altro.

Il regolamento stabilirà la misura massima dell'imposta e nel tempo stesso indicherà i modi per accertare il reddito medio del bestiame in ciascuna provincia.

Dopo questa dichiarazione alla quale credo che partecipi anche la Commissione, confido che l'onorevole Lovito potrà essere soddisfatto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

**Lacava.** (*Presidente della Commissione*). L'onorevole Lovito ha fatto accenno speciale al presidente della Commissione sui tributi locali, ed io rispondo brevissimamente.

È vero che molti degli inconvenienti lamentati dall'onorevole Lovito si osservano, specialmente nelle provincie del mezzogiorno, e fra queste, nella Basilicata, i cui armenti passano dalla montagna, come egli diceva, alla marina, e viceversa, e spesse volte avviene che i comuni tassano moltissimo gli armenti dei proprietari che non sono del comune, e tassano poco quelli del comune. Ora a questo arbitrio, che è noto, l'onorevole Lovito vorrebbe apportare un riparo.

La Commissione ha creduto di ripararvi in due modi: sia accettando i tre primi capoversi dell'emendamento Salandra, e specialmente il secondo, nel quale è detto: “ la tassa sarà pagata in ciascuno di essi in ragione del tempo della permanenza; sia quando ha soggiunto: la permanenza per un tempo minore di un mese non si conta agli effetti della tassa. ”

Ma non parendo neppure completa questa parte dell'articolo per poter evitare gli inconvenienti, la Commissione ha proposto l'ultimo comma dell'articolo, in cui si stabilisce che i regolamenti saranno approvati con decreti reali, sentiti la deputazione provinciale e il Consiglio di Stato.

Ha creduto così di dare due garanzie, poichè la proposta contenuta nell'ultimo comma dell'emendamento dell'onorevole Salandra non può ac-

cettarsi, non essendo possibile di conoscere il reddito di ogni capo di bestiame.

Sfido io i miei amici onorevoli Salandra e Lovito a trovare la possibilità di calcolare per tutto il regno il reddito medio netto di ogni capo di bestiame.

Essi mi dicono che c'è la Commissione provinciale la quale ha fatto una specie di tariffa dove è indicato il reddito netto medio di ogni capo di bestiame.

Può essere che in qualche provincia ciò sia stato fatto; ma alcuni miei colleghi della Commissione mi assicurano che questo non fu fatto in tutte le provincie del regno.

Perciò abbiamo dovuto tenerci ad un concetto più generale che il Ministero anche ha accettato: cioè che i regolamenti per l'applicazione di questa tassa saranno deliberati dai Consigli comunali ed approvati con decreto reale, sentiti la deputazione provinciale ed il Consiglio di Stato.

Nel parere di questi corpi troviamo le garanzie per la determinazione di quel tal massimo voluto dall'onorevole Lovito e dall'onorevole Salandra.

**Presidente.** Prego la Camera di prestare attenzione, perchè dobbiamo venire alla votazione. Metto prima di tutto ai voti l'articolo aggiuntivo concertato fra il Ministero e la Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Leggo l'articolo:

“ La tassa sul bestiame sarà pagata nel comune, sul cui territorio il bestiame risiede per tutto l'anno, o per una parte di esso.

“ Quando il bestiame risieda in uno o più comuni per una parte dell'anno, la tassa sarà pagata in ciascuno di essi in ragione del tempo della permanenza.

“ La permanenza per un tempo minore di un mese non si conta agli effetti della tassa.

“ I regolamenti per l'applicazione di questa tassa saranno deliberati dai Consigli comunali ed approvati con decreto reale, sentiti la Deputazione provinciale ed il Consiglio di Stato. ”

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Sonnino il quale propone che sia collocato dopo l'articolo 22.

Leggo l'articolo:

“ Saranno esenti dalla tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e da quella sul bestiame quelle famiglie o individui isolati che vivendo

di lavoro manuale possiedano un solo cavallo, mulo o asino, e non ne detengano altri a qualunque titolo. »

La Commissione accetta questo articolo aggiuntivo?

**Fagioli, relatore.** In quella forma non l'accetta.

**Presidente.** Io non posso sostituirla un'altra: bisogna che io lo metta a partito.

*Voci al banco della Commissione.* Sì, sì; l'accettiamo, salvo a coordinarlo.

**Presidente.** Metto dunque a partito l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Sonnino.

(È approvato).

Rimane ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mazza che è il seguente:

“ La tassa sul bestiame, nei comuni in cui sia già applicata, potrà tener luogo di una fra le tasse obbligatorie stabilite dall'articolo 3. »

L'onorevole Mazza ha facoltà di parlare.

**Mazza.** Ho creduto opportuno di proporre quest'aggiunta che potrebbe avere la propria sede all'articolo 3, nel quale si stabilisce che i comuni non possano esercitare la facoltà di aumentare i centesimi addizionali sull'imposta dei terreni e fabbricati, se non abbiano applicato la tassa di esercizio e di rivendita, e inoltre le tasse annoverate in quattro numeri, cioè: la tassa sul valore locativo; i centesimi addizionali sui dazi di consumo governativi e sui dazi comunali fino al limite legale; la tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, ed in fine la tassa di licenza. (*Rumori e conversazioni*).

**Presidente.** Ma li prego, onorevoli colleghi, facciano silenzio.

**Mazza.** Ora la Commissione aveva proposto nel suo progetto, come obbligatoria anche la tassa sul bestiame. In seguito a discussione avvenuta, questa tassa fu levata dalle obbligatorie; e la conseguenza prodotta da tale soppressione, sul merito della quale io nulla ho a ridire, è questa: che la metà circa dei comuni del regno, i quali erano dalle leggi precedenti del 25 luglio 1868 e dell'11 agosto 1870 obbligati a scegliere fra le due tasse, tassa di famiglia o focatico, e tassa sul bestiame, non essendo più obbligati a stanziare quella sul bestiame, ma bensì una fra quelle che sono indicate dall'articolo terzo, se essi sopprimono questa tassa a cui non sono più obbligati, mancheranno compiutamente della loro principale risorsa, e

quindi saranno costretti a domandare la facoltà di eccedere il limite dei centesimi addizionali.

Se, invece, per non soprgravare l'imposta fondiaria, manterranno la tassa sul bestiame, saranno evidentemente gravati d'una tassa di più dell'altra metà dei comuni.

Bastano queste parole, per vedere la perturbazione, che l'obbligo tolto di stanziare la tassa sul bestiame, in questi comuni, potrebbe cagionare, per dimostrare l'importanza, e direi quasi la necessità di adottare la mia proposta aggiuntiva all'articolo 3, con la quale si dà facoltà ai comuni che già abbiano applicata la tassa sul bestiame, di continuare ad applicarla in luogo di una di quelle rese obbligatorie nell'articolo 3.

Io perciò, non aggiungerò altro, perchè a me pare che ciò basti a chiarire l'interesse legittimo e manifesto dei 3,000 e più comuni di cui parlo, a mantenere la tassa già da essi stanziata sul bestiame, come la principale da essi prescelta in virtù delle leggi precitate.

Essi la applicano da circa un ventennio in virtù di queste leggi, che li obbligarono a scegliere tra questa tassa e quella di famiglia. E dappoichè è incontestabile che questa tassa forma la loro precipua risorsa; se volessero usare della facoltà che loro accorda l'articolo 3 già votato, di sopprimerla, potrebbero mancare ad un tratto del loro reddito principale, cui un'altra tassa non per anche applicata, e di scarso o nessun provento, per difetto di materia imponibile non potrebbe supplire: e quindi sarebbero necessitati a ricorrere alla sovrainposta fondiaria. Ora tale conseguenza inevitabile è evidentemente contraria al pensiero medesimo, allo stesso concetto che ha determinato la Camera a levare dall'articolo 3 la tassa sul bestiame. Io prego quindi la Camera ad approvare la mia proposta aggiuntiva all'articolo 3.

**Presidente.** Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

**Fagioli, relatore.** La Commissione non può accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Mazza perchè esso è in contraddizione con quello che la Camera ha già deliberato agli articoli 3º e 4º del presente disegno di legge.

La Camera ricorderà che la tassa sul bestiame nel progetto primitivo della Commissione era messa fra le obbligatorie, e la Camera ha deliberato che sia levata da quell'elenco, e sia dichiarata soltanto tassa facoltativa; e ciò non solo ma la Camera ha approvato anche l'articolo 4º in cui è detto che i comuni non possono imporre alcuna tassa sul bestiame agricolo, nè aumentare quelle già esistenti; tranne il caso in cui,

applicate tutte le altre tasse, la somma disponibile dei centesimi addizionali all'imposta sui terreni e sui fabbricati non sia sufficiente a pareggiare il bilancio.

Conseguentemente il concetto di questa legge è il seguente che la tassa sul bestiame nei comuni dove esiste è mantenuta, che se occorre di aumentare il saggio della tassa stessa, o di introdurla nei comuni dove attualmente non esiste, questo non si può fare se non che dopo che siano state applicate tutte le altre stabilite dall'articolo 3.

L'onorevole Mazza invece vorrebbe che questa tassa fosse mantenuta transitoriamente come una di quelle che autorizzano ad eccedere il limite legale dell'imposta fondiaria.

Ora questo è un concetto, nella sua essenza, contraddittorio al principio adottato dalla Camera, quando ha votato l'articolo 3, ed al principio che, ripeto, informa tutta la legge che, cioè, la tassa sul bestiame rende pur troppo molto ai comuni, ma che è una tassa pessima, per modo che la legge deve proporsi l'intento, per quanto è possibile, di non incoraggiare i comuni a fare di più di quello che fino ad ora abbiano fatto. I comuni che l'hanno, mantengano pure la tassa sul bestiame, ma non incoraggiarli ad aggravarla.

Questo è il concetto della legge; ed in conseguenza la Commissione non può accettare la proposta aggiuntiva dell'onorevole Mazza.

**Mazza.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Mazza.** Mi rincresce di non essere stato pienamente inteso dall'onorevole relatore; forse non mi sarà spiegato abbastanza chiaramente.

Io non mi oppongo punto a ciò che la Commissione ha proposto e la Camera ha già approvato; che, cioè, tra le tasse obbligatorie non debba figurare quella sul bestiame. Io ammetto in principio ed in fatto quanto è stabilito all'articolo 3 già votato dalla Camera; non credo però che ad esso sia punto contraddittoria la mia proposta aggiuntiva, perchè essa riguarda soltanto il passato, e, noti bene la Camera, non il futuro.

È inteso che, secondo l'articolo 3, rispetto al futuro, i comuni dovranno applicare la tassa di esercizio prima, e poi le altre quattro annoverate come obbligatorie nell'articolo 3. Mi pare di essere chiaro. La mia proposta non contraddice al disposto di quest'articolo; ma contiene una semplice eccezione, rispetto al passato, in quanto concerne i comuni che hanno già obbligatoriamente, a termini di legge, applicata la tassa sul bestiame. E si avverta bene, essa proposta non li obbliga

punto, ma dà loro la semplice *facoltà* di mantenerla, anche per il futuro, in cambio di una di quelle richieste come obbligatorie dal progetto in discussione.

Rispetto all'avvenire, io mantengo dunque l'articolo come è stato formulato dalla Commissione e votato dalla Camera.

Intendo soltanto di evitare, che i comuni i quali hanno già applicata la tassa sul bestiame, e i quali verrebbero con l'articolo 3 costretti ad aggiungere una nuova tassa, obbligatoria, sieno pregiudicati dirimpetto a tutti gli altri comuni, che hanno scelta ed applicata la tassa di famiglia.

Mi si potrà opporre, che questi comuni, per mantenere in sesto i loro bilanci, avranno sempre, se non più l'obbligo, almeno la facoltà di continuare ad imporre la tassa sul bestiame. Ma a ciò, rispondo che, per l'articolo 3, non li potreste più obbligare; e se domani, questi comuni, i quali hanno per principale loro risorsa la tassa sul bestiame, non la manterranno, come, senza l'aggiunta che propongo, ne avrebbero il diritto, essi saranno indubitatamente costretti a ricorrere in massa, per ottenere la facoltà di aumentare senza limite i centesimi addizionali.

Una delle due pertanto. O questi 3,000 e più comuni nel cui legittimo interesse credo di parlare, non più obbligati dalla legge a mantenere la loro tassa già applicata sul bestiame, la manterrebbero tuttavia per non disestare gravemente la loro finanza: e, in tal caso, è manifesta ed enorme la ingiustizia che si commetterebbe, costringendoli in certo modo a gravarsi di una tassa di più, non facoltativa se non di nome, ma, in realtà, più rilevante e necessaria di quelle imposte come obbligatorie ai comuni stessi, prima di eccedere la sovrimposta. — Ovvero, costretti a stanziare una nuova tassa obbligatoria in sostituzione di quella già in applicazione, ma divenuta facoltativa, sul bestiame, userebbero la facoltà che il progetto loro attribuisce di non mantenerla; e, in questo caso, non resterebbe ad essi altro modo di sottrarsi alla rovina finanziaria, se non quello di chiedere la facoltà, che ormai non si potrebbe loro disdire, di oltrepassare senza verun limite la sovrimposta: il che è appunto ciò che si volle giustamente evitare, in vantaggio dell'agricoltura, da coloro stessi che proposero e ottennero dalla Camera, di togliere dalle obbligatorie e lasciare tra le facoltative la tassa sul bestiame.

Costringere questi comuni, per non rovinarsi finanziariamente, a richiedere l'eccedenza, senza alcun limite della sovrimposta: questa sarebbe

senza la mia aggiunta, l'inevitabile conseguenza del nuovo provvedimento; e questo, non l'aggiunta stessa, si paleserebbe veramente in contraddizione al concetto che ispirò la Commissione, il Ministero e la Camera a togliere la tassa sul bestiame dal novero delle obbligatorie.

Io sono quindi in debito di mantenere, per queste considerazioni, il mio articolo aggiuntivo, come l'unico mezzo di riparare: o alla manifesta ingiustizia verso i 3,000 e più comuni, che hanno fin qui obbligatoriamente applicata la tassa sul bestiame, qualora la mantenessero aggiungendovene un'altra, secondo l'obbligo dell'articolo 3: o, alla loro certa rovina finanziaria, qualora per sottrarsi a tale ingiustizia, abolissero la tassa medesima come ne hanno dallo stesso articolo la facoltà; e, per non rovinarsi, fossero costretti di ricorrere all'eccedenza della sovrimposta che, in tal caso, non potrebbe loro ricusarsi.

**Magliani, ministro delle finanze.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Magliani, ministro delle finanze.** Con mio grande rincrescimento debbo dichiarare all'onorevole mio amico Mazza di non poter aderire alla sua proposta aggiuntiva, imperocchè ripugna al concetto fondamentale della legge il porre la tassa sul bestiame nell'elenco delle tasse obbligatorie.

Debbo quindi pregare la Camera di non accogliere la proposta dell'onorevole Mazza.

**Presidente.** La Commissione ed il Ministero dichiarano, onorevole Mazza, di non poter accettare il suo articolo aggiuntivo. Lo mantiene, o lo ritira?

**Mazza.** Lo mantengo.

**Presidente.** L'onorevole Mazza ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

“ La tassa sul bestiame nei comuni, ove già sia applicata, potrà tener luogo di una tra le obbligatorie, stabilite dall'articolo 3. ”

L'onorevole Commissione e l'onorevole ministro hanno dichiarato di non accettarlo.

Lo pongo a partito.

(Dopo doppia prova e controprova l'aggiunta dell'onorevole Mazza è approvata).

**Presidente.** Onorevole relatore, l'ultimo articolo dell'antico progetto s'intende soppresso, è vero?

**Fagioli, relatore.** Sicuro.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Essendo giunti al termine di questa lunga discussione, pregherei

la Camera di consentire che prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, Commissione e Ministero abbiano la facoltà di procedere a un lavoro di coordinamento della legge introducendovi quelle piccole modificazioni di forma che fossero necessarie per renderne più chiara la dizione. (*Conversazioni e rumori*).

**Presidente.** Onorevoli deputati, li prego di far silenzio. È impossibile che l'assemblea continui la discussione fra le conversazioni!

L'onorevole ministro propone che, a termini del regolamento, la Commissione possa procedere al lavoro di revisione e di riordinamento del disegno di legge di cui or ora è terminata la discussione. Ora siccome tutti gli articoli approvati furono sempre stampati ogni giorno, io ritengo che questo lavoro di coordinamento possa essere compiuto dalla Commissione domattina, e che domani in principio di seduta si possa procedere alla votazione a scrutinio segreto. Credo che l'onorevole ministro potrà intervenire all'adunanza della Commissione, ed assistere a questo lavoro di coordinamento e così la Commissione potrà riferire domani in principio di seduta e poi si procederà alla votazione a scrutinio segreto.

**Lacava.** (*Presidente della Commissione*). Perfettamente.

### Comunicasi una interrogazione del deputato Calvi.

**Presidente.** Onorevole ministro delle finanze, debbo comunicarle una domanda d'interrogazione:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze intorno agli inconvenienti che a danno dell'agricoltura si verificano quest'anno in Lomellina nella distribuzione delle acque demaniali, e se intenda dare provvedimenti a fine di far cessare gl'inconvenienti stessi.

“ Calvi. ”

Prego l'onorevole ministro delle finanze di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**Magliani, ministro delle finanze.** Dopo le interpellanze sulla questione africana.

**Presidente.** Onorevole Calvi, ha udito?

**Calvi.** Sta bene.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice.

**Del Giudice.** Onorevole presidente, il collega Rubichi, non potendo domani assistere alla seduta della Camera, io ho pregato per suo incarico

l'onorevole presidente del Consiglio di voler differire lo svolgimento dell'interpellanza da lui presentata e l'onorevole ministro ha consentito.

**Presidente.** Dunque l'onorevole Del Giudice, autorizzato dall'onorevole Rubichi, ha dichiarato di essere d'accordo col presidente del Consiglio perchè l'interpellanza dell'onorevole Rubichi sia differita, salvo a fissare in altro momento il giorno nel quale potrà esser svolta. Intanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

### Il deputato Bonghi chiede notizie del Principe di Napoli.

**Presidente.** L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

**Bonghi.** È corsa qui nella Camera notizia di un accidente cagionato da uno scoppio di dinamite in uno esperimento che si faceva davanti al Principe di Napoli in uno dei forti di Roma. S'è detto che uno dei generali presenti sia stato ferito gravemente e che il Principe di Napoli stesso non sia rimasto illeso.

Io prego qualcuno dei ministri o dei sottosegretari presenti di volerci dire se questa notizia sia esatta.

Ciascuno intende, quanto sapere il vero e interessi noi tutti e interessi il paese.

Non aggiungo altre parole.

**Presidente.** L'onorevole ministro della marina ha facoltà di parlare.

**Brin, ministro della mariniera.** Posso dare all'onorevole Bonghi e alla Camera notizie positive, relativamente al fatto, dallo stesso onorevole Bonghi accennato.

È vero che, facendosi delle esperienze, in un forte vicino a Roma, con delle cartucce di dinamite, è avvenuto lo scoppio di una cartuccia, e le schegge dell'involucro hanno ferito vari ufficiali, tra gli altri due generali.

Posso però assicurare che le ferite sono leggieri; non c'è che un capitano del genio che abbia una ferita più grave.

Anche S. A. il Principe di Napoli, che si trovava in mezzo a questi ufficiali, ha avuto due leggieri scalfiture.

Questi fatti li posso dare come positivi.

**Presidente.** La Camera avrà appreso, con viva soddisfazione, che S. A. il Principe di Napoli non abbia riportato che leggieri scalfiture; come pure

che le ferite dei due generali non siano gravi, e che il paese non debba essere in apprensione per la vita del capitano del genio che rimase più gravemente ferito.

La seduta termina alle 6,50.

### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali. (13)

2. Svolgimento delle interpellanze:

Interpellanza del deputato De Renzis al ministro della guerra;

Interpellanza del deputato Bonghi al presidente del Consiglio;

Interpellanza del deputato Pozzolini al presidente del Consiglio;

Interpellanza del deputato Bovio al ministro degli affari esteri.

### Discussione dei disegni di legge:

3. Modificazioni alle leggi postali. (87)

4. Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)

5. Modificazione alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare. (123)

6. Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879. (131)

7. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1888-89. (53)

8. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888 e 1889. (45)

9. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati  
Stabilimenti del Fibreno.